

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

15° anno n. L 299

31 dicembre 1972

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2846/72 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che modifica i regolamenti n. 80/63/CEE, (CEE) n. 2638/69, (CEE) n. 496/70, (CEE) n. 1291/70, (CEE) n. 1559/70, (CEE) n. 1560/70, (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70, (CEE) n. 604/71 e (CEE) n. 55/72 relativi al settore degli ortofrutticoli	1
Regolamento (CEE) n. 2847/72 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che adatta i regolamenti (CEE) n. 100/72 e (CEE) n. 1897/72 a seguito dell'adesione alla Comunità di nuovi Stati membri	4
Regolamento (CEE) n. 2848/72 della Commissione, del 29 dicembre 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi a titolo d'aiuto comunitario al CICR	5
Regolamento (CEE) n. 2849/72 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che autorizza il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad imporre condizioni supplementari per la concessione di premi per l'estirpazione di meli e di peri	8
Regolamento (CEE) n. 2850/72 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70, i prezzi di ritiro validi per l'anno 1973	9
Regolamento (CEE) n. 2851/72 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1973 nel settore dei prodotti della pesca	13
Regolamento (CEE) n. 2852/72 della Commissione, del 29 dicembre 1972, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi	15
Decisione n. 2853/72/CECA della Commissione, del 29 dicembre 1972, che modifica la decisione n. 5-59 del 21 gennaio 1959 relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento di somme dovute a titolo del prelievo	16
Decisione n. 2854/72/CECA della Commissione, del 29 dicembre 1972, relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento di somme dovute a titolo dei prelievi	17

Consiglio

72/451/CEE :

Decisione del Consiglio, del 30 ottobre 1972, relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno dell'Afghanistan sulla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare 19

Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno dell'Afghanistan sulla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare 20

Informazione relativa alla firma dell'Accordo di fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e il Regno dell'Afghanistan 23

72/452/CEE :

Decisione del Consiglio, del 30 ottobre 1972, relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Bangladesh per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare 24

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Bangladesh per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare 25

Informazione relativa alla firma dell'Accordo di fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Bangladesh 27

72/453/CEE :

Decisione del Consiglio, del 30 ottobre 1972, relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e il CICR sulla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare 28

Accordo tra la Comunità economica europea e il CICR sulla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare a favore delle popolazioni del Bangladesh 29

Informazione relativa alla firma dell'Accordo di fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e il CICR 31

72/454/CEE :

Convenzione concernente la competenza giurisdizionale a l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 32

72/455/CEE :

Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che fissa determinate misure transitorie per la graduale uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi 46

Commissione

72/456/CEE :

Decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, relativa al metodo di determinazione dell'importo da detrarre dagli aiuti pagati in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 quando siano concessi aiuti anche per il latticello 49

72/457/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 dicembre 1972, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE (IV/26.911 — Zoja/C.S.C. — ICI) 51

72/458/CEE :

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1972, relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno dei Paesi Bassi, dei premi versati nell'anno 1970 per l'estirpazione di meli, peri e peschi 59

72/459/CEE :

Decisione della Commissione, del 22 dicembre 1972, che autorizza la Repubblica francese a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per le patate da semina 60

72/460/CEE :

Parere della Commissione, del 22 dicembre 1972, trasmesso al governo della Repubblica francese sul progetto di decreto che fissa le condizioni di applicazione dell'articolo R 55 del Codice della strada relative al peso totale autorizzato dei veicoli in esercizio 62

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2846/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che modifica i regolamenti n. 80/63/CEE, (CEE) n. 2638/69, (CEE) n. 496/70, (CEE) n. 1291/70, (CEE) n. 1559/70, (CEE) n. 1560/70, (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70, (CEE) n. 604/71 e (CEE) n. 55/72 relativi al settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto ad esso allegato, in appresso denominato « atto »,

considerando che, a norma dell'articolo 30 dell'atto, i seguenti regolamenti devono essere modificati conformemente agli orientamenti enunciati nell'allegato II dell'atto medesimo: il regolamento n. 80/63/CEE della Commissione, del 31 luglio 1963, relativo al controllo di qualità degli ortofrutticoli importati in provenienza dai paesi terzi⁽²⁾, il regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 496/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, relativo alle prime disposizioni sul controllo di qualità degli ortofrutticoli che sono oggetto di esportazione verso i paesi terzi⁽⁴⁾, il regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione, del 1° luglio 1970, che fissa le modalità di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽⁵⁾, il regolamento (CEE) n. 1559/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie degli alimenti per il bestiame degli ortofrutticoli ritirati dal mercato⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 458/72⁽⁷⁾, il

regolamento (CEE) n. 1560/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di trasformazione in succhi della frutta e degli ortaggi ritirati dal mercato⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 458/72⁽⁷⁾, il regolamento (CEE) n. 1561/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che stabilisce le condizioni per l'aggiudicazione delle operazioni di distillazione di frutta ritirata dal mercato⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 458/72⁽⁷⁾, il regolamento (CEE) n. 1562/70 della Commissione, del 31 luglio 1970, che fissa le modalità per la cessione alle industrie di distillazione di frutta ritirata dal mercato⁽¹⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 458/72⁽⁷⁾, il regolamento (CEE) n. 604/71 della Commissione, del 22 marzo 1971, che fissa l'elenco dei mercati rappresentativi alla produzione per i prodotti enumerati all'allegato I nel regolamento n. 159/66/CEE⁽¹¹⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 55/72 della Commissione, del 10 gennaio 1972, che fissa le condizioni di gara per lo smaltimento degli ortofrutticoli ritirati dal mercato⁽¹²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 458/72⁽⁷⁾, non è contemplato nell'allegato II dell'atto; che è tuttavia opportuno apportarvi gli adattamenti tecnici resi necessari dall'adesione dei nuovi Stati membri;

considerando che occorre pertanto completare i predetti regolamenti inserendovi l'indicazione, per i nuovi Stati membri, dell'elenco, secondo il caso, dei mercati rappresentativi all'importazione o alla produ-

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. 121 del 3. 8. 1963, pag. 2137/63.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 144 del 2. 7. 1970, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 55.

⁽⁷⁾ GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 32.

⁽⁸⁾ GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 59.

⁽⁹⁾ GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 63.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 169 del 1°. 8. 1970, pag. 67.

⁽¹¹⁾ GU n. L 70 del 24. 3. 1971, pag. 9.

⁽¹²⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1972, pag. 1.

zione, delle zone di spedizione, degli organismi di controllo o degli organismi cui devono essere trasmesse le offerte in caso di gara,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 80/63/CEE della Commissione è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Statens Plantetilsyn,
Gersonsvej 13,
2900 Hellerup

Irlanda :

Department of Agriculture and Fisheries,
Upper Merrion Street,
Dublin, 2.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
Whitehall Place,
London S.W. 1 A 2 HH

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland,
St Andrews House,
Edinburgh EH 11 3 DA

Ministry of Agriculture for Northern Ireland,
Dundonald House
Upper Newtownards Road,
Belfast BT 4 3 SB

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Tutto il territorio del regno, salvo le isole Faeröer

Irlanda :

Tutto il territorio della Repubblica d'Irlanda

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Tutto il territorio del Regno Unito.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 496/70 della Commissione è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Statens Plantetilsyn,
Gersonsvej 13,
2900 Hellerup

Irlanda :

Department of Agriculture and Fisheries,
Upper Merrion Street,
Dublin, 2

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
Whitehall Place,
London S.W. 1 A 2 HH

Department of Agriculture and Fisheries for Scotland,
St Andrews House,
Edinburgh EH 11 3 DA

Ministry of Agriculture for Northern Ireland,
Dundonald House,
Upper Newtownards Road,
Belfast BT 4 3 SB

Articolo 4

L'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1291/70 della Commissione è completato come segue :

Regno di Danimarca :

København

Irlanda :

Dublin

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Covent Garden,
London,
Liverpool,
Glasgow.

Articolo 5

L'allegato dei regolamenti (CEE) n. 1559/70, (CEE) n. 1560/70, (CEE) n. 1561/70, (CEE) n. 1562/70 e (CEE) n. 55/72 della Commissione è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Landbrugsministeriet,
Direktoratet for markedsordningerne,
Gl. Mønt 14,
1117 København K.

Irlanda :

Department of Agriculture and Fisheries,
Upper Merrion Street,
Dublin 2.

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Intervention Board for Agricultural Produce,
Fountain House,
2, West Mall,
Bults Centre,
Reading RG 1 7 QW

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Covent Garden
London
Birmingham
Liverpool
Glasgow

3. L'allegato V è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Odense

Irlanda :

Dublin

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Covent Garden
London
Birmingham

4. L'allegato VI è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Odense

Irlanda :

Dublin

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Covent Garden
London
Birmingham
Belfast

Articolo 6

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 604/71 della Commissione sono completati conformemente alle disposizioni seguenti :

1. L'allegato I è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Odense

Irlanda :

Dublin

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord :

Covent Garden
London
Birmingham
Liverpool
Belfast

2. L'allegato II è completato come segue :

Regno di Danimarca :

Odense

Irlanda

Dublin

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973. Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

REGOLAMENTO (CEE) N. 2847/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che adatta i regolamenti (CEE) n. 100/72 e (CEE) n. 1897/72 a seguito dell'adesione alla Comunità di nuovi Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 153 dell'atto unito al trattato ⁽²⁾, in appresso denominato « atto »,

considerando che ai sensi dell'articolo 30 dell'atto, il regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla denaturazione di zucchero per l'alimentazione animale ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2351/72 ⁽⁴⁾, nonché il regolamento (CEE) n. 1897/72 della Commissione, del 1° settembre 1972, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2523/72 ⁽⁶⁾, devono essere adattati conformemente agli orientamenti definiti nell'allegato II dell'atto medesimo; che in conseguenza di ciò necessita completare i sopradetti regolamenti per i nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 100/72, è aggiunto il seguente paragrafo :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

« 4. L'ora limite fissata al paragrafo 2 è avanzata di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito nel periodo durante il quale non è applicata, in tali Stati membri, l'ora detta "estiva". »

Articolo 2

All'articolo 25 del paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 100/72 sono aggiunte le seguenti versioni :

« denatured sugar »
« denatureret sukker ».

Articolo 3

All'articolo 4 paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1897/72 è aggiunto il seguente comma :

« Nel periodo durante il quale in Irlanda e nel Regno Unito non è applicata l'ora detta "estiva", le ore limite stabilite nei precedenti paragrafi si intendono avanzate di un'ora in tali Stati membri. »

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973. Esso è applicabile a decorrere dal 1° febbraio 1973.

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 12 del 15. 1. 1972, pag. 15.
(4) GU n. L 253 del 9. 11. 1972, pag. 11.
(5) GU n. L 201 del 2. 9. 1972, pag. 8.
(6) GU n. L 270 del 1°. 12. 1972, pag. 65.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2848/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi a titolo d'aiuto comunitario al Comitato internazionale della Croce Rossa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1852/69 del Consiglio, del 16 settembre 1969, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale e al Comitato internazionale della Croce Rossa⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2078/71⁽⁴⁾, prevede che 3 000 tonnellate di latte scremato di polvere in possesso degli organismi d'intervento siano messe a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa, qui di seguito denominato CICR ;

considerando che il CICR ha chiesto la fornitura di 300 tonnellate di latte scremato in polvere destinato a taluni paesi terzi ; che, tenuto conto delle giacenze di cui dispongono gli organismi d'intervento e della situazione del mercato del latte scremato in polvere, i quantitativi richiesti possono essere messi a disposizione dell'organismo d'intervento tedesco ;

considerando che è d'altronde necessario designare i depositi nei quali devono essere ritirati i detti quantitativi ;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1852/69, ai trasportatori è accordata un'indennità corrispondente alle spese di trasporto dal deposito nel quale il latte scremato in polvere è immagazzinato dagli organismi d'intervento fino alla fase fob ; che, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto regolamento, l'importo di tale indennità è determinato in linea di massima secondo la procedura di gara ; che è opportuno prevedere che l'organismo d'intervento interessato indica la gara ;

considerando che dall'accordo sottoscritto dal CICR risulta che l'importo delle spese intervenute tra la

fase fob e la fase cif sarà rimborsato dopo l'operazione al CICR, su presentazione dei documenti giustificativi, dalla Comunità economica europea ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1852/69, l'organismo d'intervento tedesco mette a disposizione del CICR 300 tonnellate di latte scremato in polvere, destinato a taluni paesi terzi, che hanno formato oggetto delle misure d'intervento previste all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68.

2. La fornitura del latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1, viene effettuata nel modo seguente :

Ghana	30 tonnellate
Liberia	30 tonnellate
Senegal	30 tonnellate
Isola Maurizio	30 tonnellate
Israele	30 tonnellate
RAE	30 tonnellate
Yemen del Nord	30 tonnellate
Yemen meridionale	30 tonnellate
Libano	20 tonnellate
Siria	20 tonnellate
Giordania	20 tonnellate.

3. Il latte scremato in polvere risponde, per quanto concerne la qualità e il condizionamento, alle condizioni fissate nell'allegato I dell'accordo allegato alla decisione del Consiglio, del 20 marzo 1970, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo d'aiuto alimentare⁽⁵⁾.

L'imballaggio del latte scremato in polvere deve portare una scritta indicante in lettere di almeno 1

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

(3) GU n. L 237 del 20. 9. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 220 del 30. 9. 1971, pag. 3.

(5) GU n. L 107 del 19. 5. 1970, pag. 14.

cm di altezza, nella lingua del paese di destinazione « Latte scremato in polvere — Azione del Comitato internazionale della Croce Rossa — Dono delle Comunità europee ».

Articolo 2

1. La consegna del latte scremato in polvere è effettuata dopo il 14 gennaio e anteriormente al 1° febbraio 1973.

Il CICR deve precisare tale data.

2. Il latte scremato in polvere viene ritirato nei depositi il cui elenco figura in allegato.

3. L'organismo d'intervento assicura il trasporto fob del latte scremato in polvere al porto d'imbarco di Amburgo.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento indice una gara per determinare l'indennità corrispondente alle spese di consegna dal deposito fino alla fase fob.

2. Le condizioni di gara garantiscono la parità di partecipazione ad ogni trasportatore interessato e sono oggetto, almeno 10 giorni prima della data

limite per la presentazione delle offerte, di una pubblicazione ufficiale adeguata.

Articolo 4

L'organismo d'intervento provvede, il più sollecitamente possibile, al versamento al trasportatore aggiudicatario dell'indennità corrispondente alle spese di consegna dal deposito dell'organismo d'intervento fino alla fase fob.

Articolo 5

L'organismo d'intervento vigila affinché il latte scremato in polvere messo a disposizione sia effettivamente consegnato fob al porto d'imbarco di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 6

Nessuna restituzione all'esportazione e nessun importo di compensazione sono concessi al latte scremato in polvere consegnato a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

ANNEXE — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE

Entrepôts dans lesquels le lait écrémé en poudre est à enlever :

Lagerhäuser, von denen das Magermilchpulver abzuholen ist :

Depositi nei quali deve essere ritirato il latte scremato in polvere :

Opslagplaatsen, waaruit het magere-melkpoeder moet worden afgehaald :

Rhenus Spedition und Lagerei
2000 Hamburg 93
Postfach 93 04 23

Lager : Hademarschen

Firma Johann Hanssen
224 Heide
Meldorfer Straße 141

Lager : Heide

Firma Röhlig & Co. Intern. Spedition
2800 Bremen 1
Postfach 85

Lager : Neumünster

Hansa Lagerhaus Max Kampffmeyer KG
2370 Rendsburg
Obereiderhafen

Lager : Rendsburg

Firma Hugo Wrigg
2244 Wesselburen
Bahnhofstraße 1

Lager : Wesselburen

REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/72 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1972

che autorizza il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi ad imporre condizioni supplementari per la concessione di premi per l'estirpazione di meli e di peri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2456/72⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 2456/72, il Consiglio ha deciso che le domande di concessione dei premi di estirpazione potevano essere presentate al più tardi fino al 31 gennaio 1973; che, a seguito di tale nuova fissazione del termine inizialmente previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69, il governo lussemburghese e il governo olandese hanno chiesto, in applicazione dell'articolo 5 dello stesso regolamento, di essere autorizzati a limitare il beneficio del premio di estirpazione ai meli e ai peri diversi da quelli allevati ad alto fusto; che in taluni casi i meli e i peri ad alto e a mezzo fusto costituiscono un elemento importante del paesaggio che può essere opportuno preservare; che occorre pertanto autorizzare il governo lussemburghese e il governo olandese ad adottare misure intese ad escludere dal beneficio del premio le estirpazioni di alberi ad alto e a mezzo fusto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i meli e i peri, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a limitare il beneficio del premio di estirpazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2517/69, concesso conformemente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2637/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2565/70⁽⁴⁾, agli alberi diversi da quelli ad alto fusto e a mezzo fusto.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano alle domande presentate dopo il 24 novembre 1972.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2850/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che fissa, per i prodotti della pesca di cui all'allegato I, lettere A e C, del regolamento (CEE) n. 2142/70, i prezzi di ritiro validi per l'anno 1973

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che la concessione della compensazione finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2142/70 è subordinata, in particolare, alla applicazione da parte delle organizzazioni di produttori, di un prezzo di ritiro, fissato a tal fine; che a norma delle disposizioni del paragrafo 4 di tale articolo questo prezzo deve essere fissato per ciascuno dei prodotti di cui all'allegato I, lettere A e C del suddetto regolamento, applicando ad un importo almeno uguale al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo di orientamento, il coefficiente di adattamento della categoria di qualità immediatamente inferiore a quella considerata per la fissazione del prezzo di orientamento;

considerando che i prezzi d'orientamento per l'anno 1973 sono stati fissati per l'insieme dei prodotti in oggetto dal regolamento (CEE) n. 2709/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 ⁽³⁾;

considerando che l'applicazione del regime dei ritiri è destinata a contribuire ad assicurare la stabilizzazione dei corsi sui mercati senza peraltro determinare la formazione di eccedenze strutturali nella Comunità; che di conseguenza è opportuno sostenere adeguatamente il complesso dei mercati, tenendo conto del fatto che la compensazione degli apporti varia da mercato a mercato per quanto concerne le caratteristiche commerciali dei prodotti in questione; che è necessario inoltre fissare i prezzi di ritiro a livelli tali da non compromettere i risultati ottenuti finora, in tema di stabilizzazione dei corsi, grazie agli sforzi intrapresi negli Stati membri dalle organizzazioni di produttori, nella misura in cui questi

contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi comunitari;

considerando che per i motivi summenzionati è opportuno prevedere la differenziazione dei prezzi di ritiro a seconda delle caratteristiche commerciali dei prodotti in questione attraverso l'impiego di coefficienti di adattamento che riflettano in modo forfettario lo scarto medio del prezzo constatato tra prodotti con caratteristiche commerciali differenti ma adottando comunque, per i prodotti della medesima specie, una percentuale unica del prezzo di orientamento, come segue:

	%
— per le aringhe	85
— per le sardine	
a) dell'Atlantico	85
b) del Mediterraneo	85
— per i sebasti	90
— per i merluzzi bianchi	80
— per i merluzzi carbonari	80
— per gli eglefini	75
— per i merlani	80
— per gli sgombri	85
— per le acciughe	85
— per le passere di mare	82
— per i gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	90

considerando che la differenziazione a seconda delle caratteristiche commerciali dei prodotti può essere effettuata ricorrendo alle nozioni adottate a questo stesso fine al momento della fissazione delle norme comuni di commercializzazione;

considerando che i coefficienti occorrenti alla differenziazione secondo le caratteristiche commerciali sono quelli che figurano all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1623/72 della Commissione, del 28 luglio 1972 ⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

⁽¹⁾ GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1971, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 29. 7. 1972, pag. 20.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Essi sono validi fino al 31 dicembre 1973.

Articolo 1

I prezzi di ritiro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2142/70 e i prodotti cui essi si riferiscono sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Prezzo di ritiro (u.c./t)	
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione		
Aringhe	tutte le categorie	1	pesci interi	142	
	tutte le categorie	2	pesci interi	133	
	tutte le categorie	3	pesci interi	} 117	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri		
Sardine :	Extra, A	2	pesci interi	284	
	a) dell'Atlantico	Extra	3	pesci interi	217
	Extra	1, 4	pesci interi	} 184	
	A	3	pesci interi		
	A	1, 4	pesci interi	} 116	
	B	tutte le dimensioni	altri		
	tutte le categorie	tutte le dimensioni			
b) del Mediterraneo	Extra, A	2	pesci interi	157	
	Extra	3	pesci interi	129	
	Extra	1, 4	pesci interi	} 111	
	A	3	pesci interi		
	A	1, 4	pesci interi	} 83	
	B	tutte le dimensioni	pesci interi		
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri		
Sebasti	Extra, A, B	tutte le dimensioni	pesci interi	} 267	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri		

Specie	Caratteristiche commerciali (*)			Prezzo di ritiro (u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Merluzzi bianchi	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	} 232
	Extra, A	1, 2, 3	pesci interi	
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	} 168
	B	1, 2, 3	pesci interi	
	Extra, A	5	pesci eviscerati, con testa	} 154
	B	4	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A	4	pesci interi	} 112
	B	5	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A	5	pesci interi	} 112
	B	4, 5	pesci interi	
tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	} 112	
Merluzzi carbonari	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	} 145
	Extra, A	1, 2, 3	pesci interi	
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	} 121
	B	1, 2, 3	pesci interi	
	B	4	pesci eviscerati, con testa	} 88
	Extra, A, B	4	pesci interi	
tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	} 88	
Eglefini	Extra, A	1, 2	pesci interi	} 150
	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	} 131
	B	4	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A	3, 4	pesci interi	} 94
	B	1, 2, 3, 4	pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	} 94
Merlani	Extra, A, B	1, 2	pesci eviscerati, con testa	} 165
	Extra, A	3	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A	1, 2	pesci interi	} 149
	B	3	pesci eviscerati, con testa	
	Extra, A	3	pesci interi	} 126
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	
	B	1, 2, 3	pesci interi	} 126
	Extra, A	4	pesci interi	
	B	4	pesci eviscerati, con testa	} 92
	B	4	pesci interi	
tutte le categorie	tutte le dimensioni	altri	} 92	

Specie	Caratteristiche commerciali ⁽¹⁾			Prezzo di ritiro (u.c./t)
	Categoria di freschezza	Dimensione	Presentazione	
Sgombri	Extra	1, 2, 3	pesci interi	} 145
	A	1, 2, 3	pesci interi in casse d'origine	
	A	1, 2	pesci interi	
	B	1	pesci interi	} 128
	B	2	pesci interi	
	A	3	pesci interi	
	B	3	pesci interi	} 119
	Extra	4	pesci interi	
	A	4	pesci interi in casse d'origine	
A, B tutte le categorie	4 tutte le dimensioni	pesci interi altri	} 94	
Acciughe	Extra, A	2	pesci interi	257
	Extra	1, 3	pesci interi	} 212
	A	1	pesci interi	
	B	1	pesci interi	} 182
	A	3	pesci interi	
	B	2, 3	pesci interi	} 136
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	pesci interi altri	
Passere di mare	Extra, A, B	1, 2, 3	pesci eviscerati con testa	197
	Extra, A	4	pesci eviscerati, con testa	170
	B	4	pesci eviscerati con testa	} 145
	Extra, A, B	1, 2, 3, 4	pesci interi	
	tutte le categorie	tutte le dimensioni	pesci interi altri	
Gamberetti grigi del genere « Crangon » sp.p.	Extra, A, B tutte le categorie	1	semplicemente cotti in acqua	} 382
		1	altri	

⁽¹⁾ Le categorie di freschezza, dimensione e presentazione sono quelle in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2142/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2851/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1973 nel settore dei prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6, primo comma,

considerando che l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2142/70 prevede, tra l'altro, la fissazione annuale dei prezzi di riferimento validi per la Comunità, per i prodotti di cui all'allegato I, A e C e all'allegato II di detto regolamento ;

considerando che l'articolo 18, paragrafo 2, del suddetto regolamento prevede che per i prodotti elencati nell'allegato I, A e C di detto regolamento il prezzo di riferimento è uguale ad una percentuale uguale almeno al 60 % e non superiore al 90 % del prezzo d'orientamento ;

considerando che i prezzi di orientamento per i prodotti della pesca enumerati all'allegato I sub A e C del regolamento (CEE) n. 2142/70, sono stati fissati per la campagna di pesca 1973 del regolamento (CEE) n. 2709/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972 ⁽³⁾ ;

considerando che la fissazione del prezzo di riferimento è una condizione essenziale per l'eventuale applicazione di misure opportune al fine di tutelare la produzione comunitaria ; che l'attuazione di tali misure è strettamente connessa con quelle adottate all'interno della Comunità al fine di esercitare un'azione stabilizzatrice sui mercati, in particolare mediante l'applicazione del sistema dei prezzi di ritiro dalla vendita al di sotto dei quali le organizzazioni di produttori si astengono dal vendere i prodotti dei propri aderenti ; che il prezzo di riferimento deve essere fissato applicando al prezzo d'orientamento una percentuale compresa all'interno

dei limiti adottati per la fissazione del prezzo di ritiro ; che, in quest'ultimo caso, la percentuale deve essere determinata prendendo in particolare in considerazione la struttura della domanda e dell'approvvigionamento dei mercati ;

considerando che, per i motivi sopra enunciati, è opportuno prendere in considerazione per i prezzi di riferimento il livello dei prezzi di ritiro quando questi siano compresi entro i limiti definiti a tale scopo, e, in caso contrario, il più basso livello ammesso ;

considerando, che, per i prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70, i prezzi di riferimento devono essere derivati dal loro prezzo d'orientamento e fissati in funzione del livello del prezzo considerato per l'applicazione delle misure d'intervento per detti prodotti ; che occorre pertanto fissare i prezzi di riferimento per tali prodotti all'85 % dei prezzi di orientamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per i prodotti dell'allegato I, A e C e dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70 sono fissati ai livelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Questi prezzi si riferiscono alla categoria immediatamente inferiore a quella presa in considerazione per la fissazione del prezzo d'orientamento e corrispondono ai prezzi del prodotto sbarcato allo stadio della prima vendita all'ingrosso nei porti della Comunità.

Tali prezzi sono validi fino al 31 dicembre 1973.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

(1) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(2) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 7.

ALLEGATO

I. Prezzi di riferimento per alcuni prodotti elencati nell'allegato I, A e C del regolamento (CEE) n. 2142/70

Prodotti	Prezzo di riferimento (in u.c./t)
1. Aringhe	142
2. Sardine	
a) dell'Atlantico	284
b) del Mediterraneo	157
3. Sebastì (Sebastus marinus)	267
4. Merluzzi bianchi	232
5. Merluzzi carbonari	145
6. Eglefini	150
7. Merlani	172
8. Sgombri	145
9. Acciughe	257
10. Passere di mare	197
11. Gambaretti grigi del genere "Crangon" sp.p.	425

II. Prezzi di riferimento per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2142/70

Prodotti	Prezzo di riferimento (in u.c./t)
1. Sardine	187
2. Orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus	519
3. Calamari (Loligo sp.p. Ommastrephes sagittatus, Todarodes sagittatus, Illex coindetti)	935
4. Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola rondoleti)	553
5. Polpi delle specie Octopus	400

REGOLAMENTO (CEE) N. 2852/72 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/72 ⁽²⁾,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia ⁽³⁾,visto il regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento suindicato, la restituzione deve essere fissata con frequenza bimestrale ; che, a norma del paragrafo 2 di tale articolo, l'importo della restituzione è pari alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicabili all'importazione di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune durante il periodo che va dal sedicesimo giorno del terzo mese al quindicesimo

giorno dell'ultimo mese che precede quello in cui è stata applicata la restituzione ;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 615/71 ⁽⁵⁾ della Commissione, del 24 marzo 1971, relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve modificato dal regolamento (CEE) n. 2503/71 ⁽⁶⁾, la restituzione fissata in precedenza è mantenuta qualora la differenza fra detta restituzione e la media suddetta è pari o inferiore a 0,5 unità di conto ; che tuttavia, la restituzione deve essere fissata a zero, quando la media è uguale a zero ;

considerando che per il periodo che va dal 16 ottobre 1972 al 15 dicembre 1972, i prelievi applicati all'importazione degli oli d'oliva suindicati, sono stati fissati dai regolamenti: (CEE) n. 2190/72, (CEE) n. 2232/72, (CEE) n. 2276/72, (CEE) n. 2325/72, (CEE) n. 2343/72, (CEE) n. 2393/72, (CEE) n. 2415/72, (CEE) n. 2519/72, (CEE) n. 2580/72, (CEE) n. 2600/72, (CEE) n. 2638/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i mesi di gennaio e febbraio 1973, l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 è uguale a 0,000 unità di conto per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 165 del 21. 7. 1972, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 28. 2. 1971, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 258 del 23. 11. 1971, pag. 10.

DECISIONE N. 2853/72/CECA DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

che modifica la decisione n. 5-59 del 21 gennaio 1959 relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento di somme dovute a titolo del prelievo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che con la decisione n. 5-59 del 21 gennaio 1959 ⁽¹⁾ l'Alta Autorità ha fissato le condizioni di pagamento differito da applicare ai quantitativi di carbon fossile, di coke di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile in giacenza che superano quelli esistenti al 31 dicembre 1957 considerati scorte normali ;

considerando che, a seguito dell'ampliamento della Comunità europea del carbone e dell'acciaio al 1° gennaio 1973, si impone una nuova definizione delle scorte normali, disposizione che è stata l'oggetto della decisione n. 2854/72/CECA della Commissione del 29 dicembre 1972 ;

considerando, nondimeno, che la liquidazione degli importi di prelievo, sospesa temporaneamente fino al 31 dicembre 1972 a norma della succitata decisione n. 5-59, deve avvenire in funzione dell'utilizzazione delle scorte, e che le relative modalità rimangono valide fintanto che continuano ad esistere scorte eccezionali accumulate durante il periodo considerato ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno precisare negli articoli della succitata decisione n. 5-59 riguardanti l'esigibilità degli importi di prelievo per l'utilizzazione dello stock (art. 2) e le domande di sospensione temporanea (art. 4, par. 1), che i quantitativi immagazzinati ivi contemplati sono quelli riguardanti il periodo dal 1° febbraio 1959 al 31 dicembre 1972,

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

Articolo 1

L'articolo 3 della decisione n. 5-59 è sostituito dalla seguente disposizione :

« Quando si effettua un prelievo dei quantitativi in giacenza, l'ammontare del prelievo relativo a queste quantità è dovuto il 25 del mese seguente.

Gli importi dei prelievi sospesi temporaneamente durante il periodo precedente il 31 dicembre 1972 e non ancora pagati a quest'ultima data diventano esigibili per ordine di anzianità in funzione dell'utilizzazione delle scorte, e tenendo conto del listino dei prezzi in vigore al momento dell'immagazzinamento ».

Articolo 2

Il primo paragrafo dell'articolo 4 della decisione n. 5-59 è sostituito dalla disposizione :

1. Le domande intese a differire il pagamento dei prelievi sulle produzioni passate a scorta durante il periodo dal 1° febbraio 1959 al 31 dicembre 1972 devono pervenire all'ufficio « prelievo » della Commissione il 20 di ogni mese per il mese precedente.

Le domande devono indicare quanto segue :

- le quantità in giacenza nell'ultimo giorno del mese precedente,
- le quantità in giacenza nell'ultimo giorno del penultimo mese.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. 5 del 27. 1. 1959, pag. 109/59.

DECISIONE N. 2854/72/CECA DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1972

relativa alla possibilità per le imprese carboniere di differire il pagamento di somme dovute a titolo dei prelievi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

considerando che le imprese del settore carboniero incontrano gravi difficoltà di smercio che hanno provocato in numerosi bacini della Comunità un eccezionale accumulo di scorte di carbon fossile, di coke di carbon fossile e di agglomerati di carbon fossile ;

considerando che in conformità al principio enunciato dall'articolo 4 bis della decisione 2-52, che fissa le modalità di applicazione e di riscossione dei prelievi, completata dalla decisione n. 4-59 ⁽¹⁾, è opportuno prendere in considerazione la possibilità che le imprese interessate ottengano, in funzione dei quantitativi in giacenza, una dilazione di pagamento per le somme dovute a titolo dei prelievi il cui versamento avrà luogo al momento dell'utilizzazione delle scorte ;

considerando che per l'applicazione di siffatto sistema, le imprese devono fornire dichiarazioni relative ai quantitativi in giacenza ; che se, dopo aver ottenuto una dilazione di pagamento, un'impresa non continua a fornire indicazioni sull'evoluzione delle scorte, si deve presumere che essa abbia utilizzato i quantitativi in giacenza ;

considerando che le scorte normali possono essere valutate ad un 3.0% delle produzioni mensili tassabili e che, di conseguenza, la dilazione del pagamento dei prelievi deve essere applicata ai quantitativi in giacenza superiori a detta percentuale delle produzioni mensili ;

considerando che, dal momento in cui vengono utilizzati i quantitativi in giacenza, è opportuno scontarli in ordine di anzianità dai quantitativi per i quali è stata concessa la dilazione del pagamento e tenendo conto del listino dei prezzi in vigore al momento della messa in giacenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Sino a nuovo ordine le imprese carboniere possono, dietro richiesta, differire il pagamento dei prelievi sulla loro produzione tassabile immagazzinata dopo il 31 dicembre 1972 qualora i quantitativi immagazzinati superino il 3.0% della loro produzione mensile tassabile. Per la fissazione dei quantitativi in giacenza vengono considerati il carbon fossile e gli agglomerati di carbon fossile ad eccezione degli schlamms. Il coke di carbon fossile viene convertito nel suo equivalente di carbon fossile nella relazione 1 : 1,33.

2. Sino alla scadenza non vengono riscossi interessi sugli importi per i quali il pagamento è stato dilazionato.

Articolo 2

Quando si effettua un prelevamento dai quantitativi in giacenza e fin quando sussistono importi di pagamento dilazionato per quantitativi in giacenza, l'importo dei prelievi inerenti a questi quantitativi è dovuto il 25 del mese seguente.

Articolo 3

1. Le richieste intese a differire il pagamento dei prelievi sulle produzioni in giacenza dopo il 31 dicembre 1972 devono pervenire all'ufficio « prelievo » il 20 di ciascun mese per il mese precedente, e per la prima volta il 20 febbraio 1973. Le domande devono indicare quanto segue :

- le quantità in giacenza nell'ultimo giorno del mese precedente,
- le quantità in giacenza nell'ultimo giorno del penultimo mese.

2. L'impresa è autorizzata a defalcare dalle somme da essa dovute a titolo dei prelievi il 25 dello stesso mese l'importo per cui chiede di differire il pagamento.

Articolo 4

1. Fino a quando il pagamento di somme dovute a titolo dei prelievi si trova differito in base alla pre-

⁽¹⁾ GU n. 5 del 27. 1. 1959, pag. 108/59.

sente decisione, l'impresa deve dichiarare all'ufficio « prelievo », il 20 di ogni mese, i quantitativi in giacenza nell'ultimo giorno del mese precedente.

2. In mancanza di tali dichiarazioni, la Commissione potrà ritenere che siano avvenuti dei prelievi dalle scorte a norma dell'articolo 2 precedenti.

Articolo 5

Le dichiarazioni false determinano l'applicazione delle sanzioni contemplate al comma 3 dell'articolo 47 del trattato.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1973.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

del 30 ottobre 1972

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno dell'Afghanistan sulla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

(72/451/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare ⁽¹⁾ ;

considerando che il Regno dell'Afghanistan ha presentato una richiesta d'aiuto alimentare con lettera del 26 luglio 1970 ;

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in cereali dell'Afghanistan, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 10 000 tonnellate di frumento tenero nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1970/1971,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, un Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno dell'Afghanistan per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 23. 3. 1970, pag. 1.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea
e il Regno dell'Afghanistan
sulla fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da una parte,

IL GOVERNO DEL REGNO DELL'AFGHANISTAN,
dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DEL REGNO DELL'AFGHANISTAN :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo I

Conformemente alla decisione adottata dal Consiglio, la Comunità economica europea fornisce al Regno dell'Afghanistan, in appresso denominato « paese beneficiario », a titolo di dono e nel quadro del suo programma di aiuto alimentare in cereali per il 1970/1971, un quantitativo di 10 000 tonnellate di frumento tenero.

Le consegne sono effettuate in sacchi di juta nuovi di un peso netto di 50 chilogrammi, fob porti comunitari.

La Commissione delle Comunità europee renderà noti, a tempo debito, per lettera, telex o telegramma, al paese beneficiario i porti d'imbarco e le date in cui il frumento tenero sarà messo a disposizione in detti porti ed il ritmo giornaliero di carico.

Le responsabilità della Comunità economica europea e del paese beneficiario, in merito rispettivamente alla consegna e alla presa in carico fob, sono definite nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo II

Il paese beneficiario s'impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per il trasporto del frumento tenero dai porti d'imbarco ai luoghi di destinazione.

Esso s'impegna a porre la massima cura nell'assicurare che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero gioco di una equa concorrenza. I problemi che potrebbero sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni ai sensi dell'articolo VIII del presente Accordo.

Articolo III

Il paese beneficiario s'impegna ad utilizzare il frumento tenero ricevuto a titolo di aiuto per il consumo e ad applicare, nella vendita sul proprio mercato di tale prodotto, i prezzi normalmente praticati sul mercato stesso per i prodotti di qualità analoghe.

Il ricavo di tale vendita, diminuito delle spese di inoltro e delle normali spese di commercializzazione sul mercato del paese beneficiario, sarà versato in un conto speciale destinato a coprire le spese sostenute da tale paese per il finanziamento di progetti di sviluppo.

Articolo IV

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente Accordo in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. A questo scopo esse emanano i provvedimenti necessari per far sì che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in assenza di tali forniture.

Articolo V

Il paese beneficiario adotta tutti i provvedimenti atti ad impedire la riesportazione del frumento tenero ricevuto a titolo di aiuto, dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivanti da detto cereale, nonché l'esportazione, commerciale o non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, del frumento tenero prodotto nel paese, avente la stessa natura di quello ricevuto a titolo di aiuto, dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivati da detto frumento.

Articolo VI

Il paese beneficiario s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo. A tale scopo esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati riguardanti :

1. il trasporto : punti frontiera del paese beneficiario e date di arrivo delle merci ; natura, quantitativi e qualità dei prodotti ricevuti alla frontiera del paese beneficiario ;

2. la commercializzazione : quantitativi venduti ; modo di commercializzazione ; prezzi di vendita praticati ;
3. la situazione del conto speciale costituito con il ricavo della vendita, in moneta locale, del frumento tenero fornito a titolo di aiuto ;
4. i progetti finanziati mediante il conto speciale ; le entità dell'apporto finanziario del conto speciale nel finanziamento complessivo dei progetti.

Articolo VII

Le informazioni di cui all'articolo VI vengono comunicate entro i seguenti termini :

- per quanto riguarda il trasporto : non oltre trenta giorni dopo il ricevimento della merce alla frontiera del paese beneficiario ;
- per quanto riguarda gli altri dati : la situazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno va comunicata entro il 15 gennaio dell'anno successivo, fino alla liquidazione totale del conto speciale.

Articolo VIII

A richiesta di una delle parti contraenti queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

Articolo IX

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca ciascuno di questi testi facendo egualmente fede.

ALLEGATO I
Clausole relative alla messa a disposizione del frumento tenero nei porti d'imbarco

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo I, le parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, sesto comma, la consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco ; tutte le spese di tramezzatura e di stivaggio sono a carico del paese beneficiario.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, i rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea al paese beneficiario nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 3

Il paese beneficiario deve mettere a disposizione e designare alla Comunità economica europea, in tempo utile,

le navi che dovranno imbarcare la merce in modo che siano rispettate le date di caricazione che saranno indicate conformemente all'articolo I dell'Accordo.

Il paese beneficiario deve designare la nave almeno 7 giorni liberi prima della presunta data del suo arrivo al porto d'imbarco. Detto paese è responsabile delle conseguenze che possano risultare dalla mancata o da una ritardata designazione della nave.

Il paese beneficiario deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Comunità economica europea, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave al porto.

La merce deve essere tenuta a disposizione del paese beneficiario nel porto indicato a decorrere dalla data alla quale la nave sarà dichiarata pronta a caricare. Qualora la Comunità economica europea non mettesse a disposizione della nave la merce in tempo utile, tutte le conseguenze derivanti, ed in particolare le controstallie e/o le indennità per mancato noleggio, saranno a carico della Comunità economica europea.

In caso di ritardo nell'arrivo al porto d'imbarco della nave designata dal paese beneficiario o nel caso di impossibilità di caricare, ritardo che non consenta di effettuare la caricazione nei termini che saranno indicati conformemente all'articolo I dell'Accordo, le merci sosterranno a spese, rischi e pericolo del predetto paese.

Qualora il paese beneficiario non metta a disposizione una nave di stazza adeguata nel termine che sarà indicato conformemente all'articolo I dell'Accordo, esso sarà considerato inadempiente, a meno che non comunichi telegraficamente alla Comunità economica europea, al più tardi l'ultimo giorno del periodo previsto per la consegna, di voler chiedere una proroga di detto periodo. In caso di una siffatta richiesta, la Comunità economica europea custodisce la merce per conto del paese beneficiario e le spese risultanti da questa situazione sono a carico di quest'ultimo.

Il paese beneficiario è responsabile delle conseguenze derivabili dal fatto di mettere a disposizione una nave di dimensioni non rispondenti alle possibilità di caricazione del porto d'imbarco.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza all'imbarco dei quantitativi che saranno indicati conformemente all'articolo I dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il quantitativo totale di 10 000 tonnellate.

Tuttavia, qualora il quantitativo messo a disposizione per essere caricato su una nave determinata non possa essere accolto totalmente a bordo in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà della Comunità economica europea, il quantitativo restante, che non avrà potuto essere accolto a bordo entro i termini previsti, viene immagazzinato a spese del paese beneficiario e caricato sulla prossima nave.

Qualora il paese beneficiario comunichi alla Comunità economica europea, entro un termine di 15 giorni liberi, di non voler accettare la consegna di detto quantitativo restante, le spese di manipolazione e di magazzinaggio risultanti rimangono a carico di detto paese fino al momento in cui questo avrà notificato di rinunciare a tale quantitativo.

In tal caso la Comunità economica europea può ritenere di aver assolto i propri impegni nei riguardi del paese beneficiario.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio al paese beneficiario, la data d'imbarco, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave sono a carico del paese beneficiario.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatari per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, il paese beneficiario designa un rappresentante in ciascun porto d'imbarco.

**Informazione relativa alla firma dell'Accordo di fornitura di aiuto alimentare tra la
Comunità economica europea e il Regno d'Afghanistan**

L'Accordo tra la Comunità economica europea e il Regno d'Afghanistan per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare che il Consiglio ha deciso di concludere il 30 ottobre 1972, è stato firmato a Bruxelles il 13 novembre 1972 a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. J.H. Lubbers, Ministro plenipotenziario, Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti aggiunti e dal sig. Jean Durieux, Direttore presso la Direzione generale aiuto allo sviluppo della Commissione delle Comunità europee ;

a nome del governo del Regno d'Afghanistan dal sig. Hamid Zekria, Consigliere e incaricato d'affari a.i. dell'Ambasciata di questo paese a Parigi.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1972

relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Bangladesh per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare
(72/452/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha depositato una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971; che questa convenzione è d'applicazione dal 1° luglio 1971;

considerando che la Repubblica del Bangladesh ha presentato una richiesta d'aiuto alimentare con lettera del 23 marzo 1972;

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento di cereali della Repubblica del Bangladesh, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 60 000 tonnellate di frumento tenero, nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1971/1972,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, un Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Bangladesh per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

P. J. LARDINOIS

ACCORDO

tra la Comunità economica europea
e la Repubblica del Bangladesh
per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BANGLADESH,

dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BANGLADESH :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo I

Nel quadro del proprio programma di aiuto alimentare in cereali per il 1971/1972, la Comunità economica europea fornisce, a titolo di dono, un quantitativo di 60 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica del Bangladesh, qui di seguito denominata « paese beneficiario ».

Articolo II

Le consegne sono effettuate alla rinfusa, cif porti di sbarco del paese beneficiario.

Articolo III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità economica europea e del paese beneficiario, soprattutto per quanto concerne la consegna e la presa a carico, sono definiti nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo IV

Il paese beneficiario s'impegna ad emanare tutte le disposizioni necessarie per il trasporto del prodotto consegnato dai porti di sbarco ai luoghi di destinazione.

Articolo V

Il paese beneficiario s'impegna ad impiegare per il consumo e a distribuire gratuitamente alle popolazioni bisognose il prodotto ricevuto a titolo di aiuto.

Articolo VI

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente Accordo in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla struttura normale della produzione nazionale e del commercio internazionale. A questo scopo, esse emanano i provvedimenti necessari per far sì che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in assenza di tali forniture.

Articolo VII

Il paese beneficiario emana tutti i provvedimenti atti ad impedire :

- la riesportazione del prodotto ricevuto a titolo di aiuto, nonché dei prodotti e dei sottoprodotti provenienti da tale fornitura ;
- l'esportazione commerciale e non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna,

sia del prodotto ottenuto localmente avente la stessa natura di quello ricevuto a titolo di aiuto, sia dei prodotti e dei sottoprodotti che ne derivano.

Articolo VIII

Il paese beneficiario s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo. A tale scopo esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i seguenti dati :

- non oltre trenta giorni dallo sbarco di ciascun carico : porti e date di arrivo della nave ; natura, quantità e qualità dei prodotti scaricati ; data in cui è stato ultimato lo scarico ;
- ogni tre mesi sino all'utilizzazione completa dei quantitativi ricevuti a titolo di aiuto : situazioni

indicanti in particolare il numero e la qualità dei beneficiari, i quantitativi distribuiti, il luogo e il modo di distribuzione.

Articolo IX

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

Articolo X

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testi facendo ugualmente fede.

ALLEGATO

Clausole relative alla messa a disposizione del frumento tenero nei porti di sbarco

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo II, le parti contraenti convengono le seguenti disposizioni :

Articolo 1

La consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 2

I rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea al paese beneficiario nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 3

La Comunità economica europea deve mettere a disposizione del paese beneficiario e indicargli in tempo utile le navi che devono trasportare la merce, i porti di sbarco e le date di messa a disposizione nei detti porti.

La designazione della nave deve essere fatta dalla Comunità economica europea almeno sette giorni pieni prima della presunta data dell'arrivo in porto. La Comunità economica europea è responsabile delle conseguenze che possono derivare da una tardiva designazione della nave.

La Comunità economica europea deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare il

paese beneficiario, con almeno settantadue ore di anticipo, della probabile data di arrivo in porto della nave.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza allo sbarco dei quantitativi che sono indicati in conformità dell'articolo I dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il quantitativo totale di 60 000 tonnellate di frumento tenero.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica al paese beneficiario la data d'imbarco, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce, cioè a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco, sono a carico del paese beneficiario.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatarî per l'esecuzione dell'Accordo. Per ogni evenienza, il paese beneficiario designa un rappresentante in ciascun porto di sbarco.

**Informazione relativa alla firma dell'Accordo di fornitura di aiuto alimentare tra la
Comunità economica europea e la Repubblica del Bangladesh**

L'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Bangladesh per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare che il Consiglio ha deciso di concludere il 30 ottobre 1972, è stato firmato a Bruxelles il 20 novembre 1972

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. E.M.J.A. Sassen, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti e dal sig. Hans Broder Krohn, Direttore generale dell'aiuto allo sviluppo della Commissione delle Comunità europee ;

a nome del governo del Bangladesh dal sig. A.F.M. Abul Fateh, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di questo paese a Parigi.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 ottobre 1972

relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa sulla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

(72/453/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare ⁽¹⁾ ;

considerando che il Comitato internazionale della Croce Rossa ha presentato una richiesta d'aiuto alimentare con lettera dell'11 novembre 1971 ;

considerando che, per sovvenire ai bisogni delle popolazioni del Bangladesh, è opportuno mettere a disposizione del Comitato internazionale della Croce Rossa una quantità di alimenti equivalente a 28 000 tonnellate di cereali greggi nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1970/1971,

DECIDE :

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, un Accordo tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa per la fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'Accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 ottobre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

P. J. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 23. 3. 1970, pag. 1.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea
e il Comitato internazionale della Croce Rossa
sulla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare a favore delle popolazioni del
Bangladesh

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da una parte,

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA,
dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come
rappresentanti :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo I

Nel quadro del suo programma di aiuto alimentare in cereali per il 1970/1971 e a titolo di dono, la Comunità economica europea fornisce al Comitato internazionale della Croce Rossa un quantitativo di prodotti equivalente a 28 000 tonnellate di frumento tenero.

Articolo II

Il quantitativo di 28 000 tonnellate di frumento tenero è fornito sotto forma di 18 543 tonnellate di farina di frumento tenero.

Le consegne sono effettuate cif porto di sbarco del Bangladesh in sacchi di cotone nuovi del peso netto di 50 chilogrammi.

Articolo III

Gli obblighi e le responsabilità della Comunità economica europea e del Comitato internazionale della Croce Rossa in merito soprattutto alla consegna ed alla presa a carico cif sono definiti nell'allegato che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo IV

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per il trasporto della farina di frumento tenero dal porto di sbarco ai luoghi di destinazione.

Articolo V

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna ad utilizzare per il consumo, ed a distribuire gratuitamente ai gruppi di popolazioni previste nel suo programma di assistenza, la farina di frumento tenero fornita a titolo di aiuto.

Se del caso, il Comitato internazionale della Croce Rossa potrà far eseguire quest'azione in tutto o in parte, sotto la sua responsabilità, dalla Croce Rossa del Bangladesh.

Articolo VI

Il Comitato internazionale della Croce Rossa s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo.

A tale scopo, esso comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati riguardanti :

1. Trasporto :

porto e date di arrivo delle navi, natura, quantitativo e qualità dei prodotti scaricati ; data in cui è stato ultimato lo scarico

2. Distribuzione :

situazioni periodiche indicanti in particolare il numero dei beneficiari, i quantitativi distribuiti, il ritmo e il modo di distribuzione.

Articolo VII

Le informazioni di cui all'articolo VI vengono comunicate entro i seguenti termini :

— per quanto riguarda il trasporto : non oltre 30 giorni dallo sbarco di ciascun carico ;

— per quanto riguarda la distribuzione : un mese dopo la fine dello scarico e quindi ogni due mesi sino a completo impiego dei quantitativi forniti a titolo di aiuto.

Articolo VIII

Il Comitato internazionale della Croce Rossa può dare mandato alla Lega delle Società di Croce Rossa di eseguire il presente Accordo in tutto o in parte.

Articolo IX

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

In caso di nuove circostanze, le parti contraenti decidono in comune sulle modifiche da apportare al presente Accordo.

Articolo X

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana ed olandese, ciascuno di questi testi facente ugualmente fede.

ALLEGATO

Clausole relative alla messa a disposizione della farina di frumento tenero nei porti di sbarco

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo II, le parti contraenti convengono le seguenti disposizioni :

Articolo 1

La consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 2

I rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea al Comitato internazionale della Croce Rossa nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco.

Articolo 3

La Comunità economica europea deve, in tempo utile, procurare e designare al Comitato internazionale della Croce Rossa le navi che dovranno trasportare la merce, e indicare inoltre i porti di sbarco e le date in cui questa sarà a disposizione in tali porti.

La Comunità economica europea designa la nave almeno sette giorni liberi prima della presunta data dell'arrivo in porto. La Comunità economica europea è responsabile delle conseguenze che possono risultare da una ritardata designazione della nave.

La Comunità economica europea inserisce nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare il Comitato internazionale della Croce Rossa, con almeno settantadue ore di anticipo, della probabile data di arrivo in porto della nave.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza all'imbarco dei quantitativi che saranno indicati in conformità dell'articolo II dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il quantitativo totale di 18 543 tonnellate di farina.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio al Comitato internazionale della Croce Rossa la data d'imbarco, la quantità e la qualità della merce caricata, accertate al

momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce, cioè a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il parapetto della nave nel porto di sbarco, sono a carico del Comitato internazionale della Croce Rossa.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatari per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, il Comitato internazionale della Croce Rossa designa un rappresentante in ciascun porto di sbarco.

Informazione relativa alla firma dell'Accordo di fornitura di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa

L'Accordo tra la Comunità economica europea e il Comitato internazionale della Croce Rossa, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare a favore delle popolazioni del Bangladesh, che il Consiglio ha deciso di concludere il 30 ottobre 1972 è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 1972

a nome del Consiglio delle Comunità europee dal sig. J.H. Lubbers, Ministro plenipotenziario, Presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti aggiunti, e dal sig. Jean Durieux, Direttore presso la Direzione generale generale aiuto allo sviluppo della Commissione delle Comunità europee ;

a nome del Comitato internazionale della Croce Rossa dal sig. J.P. Maunoir, Direttore del dipartimento delle operazioni, e dal sig. E. Regenass, capo della Divisione dell'amministrazione e delle finanze.

CONVENZIONE

concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(firmata il 27 settembre 1968) ⁽¹⁾

(72/454/CEE)

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA,

desiderose di applicare l'articolo 220 del trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,

sollecite di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,

considerando che a tal fine è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento e creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie,

hanno deciso di stipulare la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA IL RE DEI BELGI :

Sig. Pierre Harmel, Ministro degli esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Sig. Willy Brandt, Vicecancelliere, Ministro degli esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

Sig. Michel Debré, Ministro degli esteri ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Sig. Giuseppe Medici, Ministro degli esteri ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

Sig. Pierre Gregoire, Ministro degli esteri ;

SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI :

Sig. J.M.A.H. Luns, Ministro degli esteri ;

I QUALI, RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO,

dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

⁽¹⁾ In seguito alla ratifica da parte di tutti gli Stati membri e conformemente all'articolo 62, la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché il protocollo e la dichiarazione comune ad essa relativi, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, entreranno in vigore il 1° febbraio 1973.

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente Convenzione :

1. lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni ;
2. i fallimenti, in concordati ed altre procedure affini ;
3. la sicurezza sociale ;
4. l'arbitrato.

TITOLO II

DELLA COMPETENZA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 2

Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni 2 — 6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venir invocati, in particolare :

- nel Belgio : l'articolo 15 del codice civile ; le disposizioni degli articoli 52, 52 bis e 53 della legge 25 marzo 1876 sulla competenza ;

- nella Repubblica federale di Germania : l'articolo 23 del codice di procedura civile ;
- in Francia : gli articoli 14 e 15 del codice civile ;
- in Italia : gli articoli 2 e 4, nn. 1 e 2 del codice di procedura civile ;
- nel Lussemburgo : gli articoli 14 e 15 del codice civile ;
- nei Paesi Bassi : l'articolo 126, terzo comma e l'articolo 127 del codice di procedura civile.

Articolo 4

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

Sezione 2

Competenza speciali

Articolo 5

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente :

1. in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita ;
2. in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale ;
3. in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto ;
4. qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è

esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile ;

5. qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

Articolo 6

Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato :

1. in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi ;
2. qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo ;
3. qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale.

Sezione 3

Competenza in materia d'assicurazioni

Articolo 7

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

Articolo 8

L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente può essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se più assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio.

Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore può inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che è intervenuto per la conclusione del contratto d'assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione.

L'assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o un'agenzia in uno di tali Stati, è considerato, per le contestazioni relative all'esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato.

Articolo 9

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 10

In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni di cui agli articoli 7 — 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile.

Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

Articolo 11

Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 12

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni :

1. posteriori al sorgere della controversia o
2. che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o

3. che, concluse tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio nel medesimo Stato contraente, hanno per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si producesse all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Sezione 5

Competenze esclusive*Articolo 16*

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva :

1. in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile si trova ;
2. in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato ;
3. in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
4. in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale ;
5. in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

Sezione 4

Competenza in materia di vendita rateale e prestito con rimborso rateizzato*Articolo 13*

In materia di vendita a rate dei beni mobili materiali o di prestito con rimborso rateizzato direttamente connesso al finanziamento di una vendita di tali beni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, 5°.

Articolo 14

Il venditore ed il mutuante domiciliati nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenuti, sia davanti ai giudici di tale Stato, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio sono domiciliati l'acquirente o il mutuatario.

L'azione del venditore contro l'acquirente e quella del mutuante contro il mutuatario possono essere proposte solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto ha il proprio domicilio.

Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con convenzioni :

1. posteriori al sorgere della controversia o
2. che consentano all'acquirente o al mutuatario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione o
3. che, concluse tra l'acquirente e il venditore o tra il mutuante e il mutuatario aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente, attribuiscono la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Sezione 6

Proroga di competenza*Articolo 17*

Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio dello Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente.

Le clausole attributive di competenza non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli

12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.

Se la clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione.

Articolo 18

Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente Convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire la incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

Sezione 7

Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione

Articolo 19

Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 20

Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente Convenzione non preveda tale competenza.

Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che il convenuto è stato tempestivamente citato al fine di proporre le proprie difese ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso.

Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.

Sezione 8

Litispendenza e connessione

Articolo 21

Qualora, davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito deve, anche d'ufficio, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il processo qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.

Articolo 22

Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 23

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.

Sezione 9

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 24

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.

TITOLO III

DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

Articolo 25

Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

Sezione 1

Del riconoscimento

Articolo 26

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far costatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

Articolo 27

Le decisioni non sono riconosciute :

1. se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto ;
2. se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese ;
3. se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto ;
4. se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non con-

duca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate.

Articolo 28

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltretutto nel caso contemplato dall'articolo 59.

Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine ; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, 1°.

Articolo 29

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 30

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

Sezione 2

Dell'esecuzione

Articolo 31

Le decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo esser state munite, su istanza della parte interessata, della formula esecutiva.

Articolo 32

L'istanza deve essere proposta :

- in Belgio, al « tribunal de première instance » o « rechtbank van eerste aanleg » ;
- nella Repubblica federale di Germania, al Presidente di una sezione del « Landgericht » ;

- in Francia, al Presidente del « Tribunal de grande instance » ;
- in Italia, alla corte d'appello ;
- nel Lussemburgo, al Presidente del « Tribunal d'arrondissement » ;
- nei Paesi Bassi, al Presidente dell'« Arrondissementsrechtbank ».

Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 33

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

Articolo 34

Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 35

La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

Articolo 36

Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il termine è di mesi due a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è

diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 37

L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio,

- in Belgio, davanti al « Tribunal de première instance » o « rechtbank van eerste aanleg » ;
- nella Repubblica federale di Germania, davanti allo « Oberlandesgericht » ;
- in Francia, davanti alla « Cour d'appel » ;
- in Italia, davanti alla corte d'appello ;
- nel Lussemburgo, davanti alla « Cour supérieure de justice » giudicante in appello in materia civile ;
- nei Paesi Bassi, davanti all'« Arrondissementsrechtbank ».

La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, di una « Rechtsbeschwerde ».

Articolo 38

Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto ; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

Articolo 39

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

Articolo 40

Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione :

- in Belgio, davanti alla « Cour d'appel » o « Hof van Beroep » ;
- nella Repubblica federale di Germania, davanti allo « Oberlandesgericht » ;
- in Francia, davanti alla « Cour d'appel » ;

— in Italia, davanti alla corte d'appello ;

— nel Lussemburgo, davanti alla « Cour supérieure de justice » giudicante in appello in materia civile ;

— nei Paesi Bassi, davanti alla « Gerechtshof ».

La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

Articolo 41

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di ricorso in cassazione e, nella Repubblica federale di Germania, di una « Rechtsbeschwerde ».

Articolo 42

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.

L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.

Articolo 43

Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

Articolo 44

L'istante ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nello Stato in cui la decisione è stata resa, gode di tale beneficio nella procedura di cui agli articoli 32 — 35 senza che sia necessario un esame in proposito.

Articolo 45

Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

Sezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 46

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre :

1. una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità ;
2. se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata o comunicata al contumace.

Articolo 47

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre :

1. qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata ;
2. eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

Articolo 48

Qualora i documenti di cui agli articoli 46, 2° e 47, 2°, non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporre la dispensa.

Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti ; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

Articolo 49

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

TITOLO IV

ATTI AUTENTICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 50

Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte,

muniti della formula esecutiva in un altro Stato contraente, conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto.

L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.

Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

Articolo 51

Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine sono tali nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 52

Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato.

Tuttavia, per determinare il domicilio di una parte si applica la legge nazionale di quest'ultima se, a mente di detta legge, il domicilio della parte è dipendente da quello di un'altra persona o dalla sede di una autorità.

Articolo 53

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 54

Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite, conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

TITOLO VII

RELAZIONE CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo 55

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma, e dall'articolo 56, la presente convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè :

- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899 ;
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925 ;
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930 ;
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936 ;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958 ;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959 ;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli

esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962 ;

- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aja il 30 agosto 1962.

e, nella misura in cui sia in vigore

- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.

Articolo 56

Il trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile.

Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 57

La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

Articolo 58

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione conclusa il 15 giugno 1869 tra la Francia e la Confederazione elvetica sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile.

Articolo 59

La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto all'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

La presente convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare, nonché ai territori francesi d'oltremare.

Il Regno dei Paesi Bassi può, al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione, ovvero successivamente, dichiarare mediante notifica al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, che la presente convenzione si applicherà al Surinam e alle Antille olandesi. In mancanza di tale dichiarazione per quanto riguarda le Antille olandesi, i procedimenti in atto nel territorio europeo del Regno in seguito all'introduzione di un ricorso in cassazione avverso le decisioni dei tribunali delle Antille olandesi, sono considerati procedimenti in atto davanti a questi ultimi tribunali.

Articolo 61

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 62

La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 63

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ha l'obbligo di accettare che la presente convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.

Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

Articolo 64

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari :

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica ;

- b) la data di entrata in vigore della presente convenzione ;
- c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 60, secondo comma ;
- d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo ;
- e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo.

Articolo 65

Il protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti è allegato alla presente convenzione, ne fa parte integrante.

Articolo 66

La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata.

Articolo 67

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 68

La presente convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Übereinkommen gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.

I fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Gedaan te Brussel, op zeventwintig september negentienhonderd acht en zestig

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre Harmel

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Willy Brandt

Pour le Président de la République française,

Michel Debré

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Giuseppe Medici

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Pierre Gregoire

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J.M.A.H. Luns

PROTOCOLLO

Le alte parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla convenzione :

Articolo I

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro Stato contraente in applicazione dell'articolo 5, 1°, può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

Articolo II

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale ; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti.

Articolo III

Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

Articolo IV

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste

dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.

Articolo V

La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, 2°, e all'articolo 10, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania. In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del Codice di procedura civile concernenti la *litis denunciatio*.

Le decisioni rese negli Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, 2°, e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania, conformemente al titolo III. Gli effetti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del Codice di procedura civile, dalle sentenze rese in tale Stato sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

Articolo VI

Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella Convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2, della convenzione.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd acht en zestig

Pour Sa Majesté le Roi des Belges,

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Pierre Harmel

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,

Willy Brandt

Pour le Président de la République française,

Michel Debré

Per il Presidente della Repubblica italiana,

Giuseppe Medici

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg,

Pierre Grégoire

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

J.M.A.H. Luns

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

al momento della firma della convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,

solleciti di evitare divergenze di interpretazione della convenzione che possono nuocere al suo carattere unitario,

consci del fatto che nell'applicazione della convenzione potrebbero eventualmente insorgere conflitti positivi o negativi di competenza,

si dichiarano pronti :

1. a studiare tali problemi e segnatamente ad esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo ;
2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschrift unter diese Gemeinsame Erklärung gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Déclaration commune.

I fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben gesteld.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre mille novecento sessantotto

Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd acht en zestig

Pierre Harmel
Giuseppe Medici

Willy Brandt
Pierre Grégoire

Michel Debré
J.M.A.H. Luns

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1972

che fissa determinate misure transitorie per la graduale uniformazione dei regimi di importazione degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi

(72/455/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che è opportuno stabilire, a titolo di misura transitoria, le condizioni alle quali gli Stati membri possono apportare determinate modifiche al loro regime applicabile alle importazioni dai paesi terzi, in attesa dell'instaurazione nei confronti di detti paesi di un regime d'importazione comune autonomo o convenzionale ;

considerando che secondo le disposizioni del trattato e della decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ⁽¹⁾, tali modifiche, fatti salvi i casi eccezionali previsti al titolo III di tale decisione, non possono formare oggetto di negoziati né di accordi con i paesi terzi in questione e possono pertanto venire decise solo in modo autonomo ;

considerando che per evitare che tali modifiche autonome dei regimi d'importazione degli Stati membri costituiscano un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune e pregiudichino gli interessi della Comunità o di uno dei suoi Stati membri, è opportuno sottoporle ad una procedura preventiva di consultazione e, se del caso, di autorizzazione ;

considerando che è tuttavia opportuno, a titolo eccezionale e per un periodo limitato, rendere più elastica detta procedura per le misure previste dagli Stati membri nei confronti dei paesi a commercio di Stato con i quali gli Stati membri possono ancora negoziare accordi commerciali alle condizioni di cui al titolo III della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Quando uno Stato membro prevede di modificare in modo autonomo il suo regime d'importazione nei confronti di un paese terzo o di un gruppo di paesi terzi, ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 2

1. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le misure previste dall'articolo 1 formano oggetto di una consultazione preventiva con gli altri Stati membri e con la Commissione nell'ambito del Comitato ristretto previsto dalla decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961, relativa ad una procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e sulle modifiche del regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi ⁽²⁾.

2. Tale consultazione è volta ad esaminare la possibilità di instaurare un regime di importazione comune nei confronti del paese terzo e del prodotto in questione e, in caso negativo, a determinare un coordinamento fra i regimi degli Stati membri che permetta di garantire il buon funzionamento e il rafforzamento del mercato comune e la graduale attuazione di un regime di importazione comune.

3. Se uno Stato membro o la Commissione ritiene che la misura prevista dallo Stato membro interessato pregiudichi gli interessi fondamentali della Comunità o di uno degli Stati membri, la consultazione comporta un esame della situazione economica e commerciale dei prodotti in questione.

4. Se entro cinque giorni lavorativi a decorrere dall'informazione di cui all'articolo 1, la Commissione non chiede una consultazione e non riceve alcuna domanda di consultazione da parte degli Stati membri allo scadere di tale termine, essa ne informa lo Stato membro interessato, che può allora mettere in vigore la misura prevista.

Negli altri casi la consultazione inizia entro i cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine previsto al comma precedente.

⁽¹⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.

Articolo 3

1. Se al termine della consultazione gli altri Stati membri o la Commissione non sollevano alcuna obiezione, la Commissione ne informa immediatamente lo Stato membro interessato, che può mettere immediatamente in vigore la misura.

2. Negli altri casi, lo Stato membro interessato può mettere in vigore la misura prevista soltanto dopo un termine di tre settimane a decorrere dall'apertura della consultazione.

3. Se, entro detto termine di tre settimane, la Commissione presenta al Consiglio, ai sensi dell'articolo 113 del trattato, una proposta per tener conto delle obiezioni sollevate, la misura prevista può essere messa in vigore soltanto dopo che il Consiglio abbia deliberato.

Tuttavia, sino al 31 dicembre 1974, lo Stato membro interessato può, a titolo eccezionale, mettere in vigore le misure previste nei confronti di uno o più paesi di cui all'articolo 9 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1969, quando il Consiglio non abbia deliberato sulla proposta della Commissione entro cinque settimane a decorrere dal deposito della medesima.

Articolo 4

1. Una revoca di liberalizzazione o una abolizione o diminuzione di un contingente può, in caso d'urgenza, essere messa in vigore senza consultazione preventiva.

2. Qualora, dopo aver esaurito un contingente, il fabbisogno economico di uno Stato renda necessarie ulteriori importazioni in provenienza dal paese o dai paesi beneficiari del contingente, lo Stato membro interessato può, in caso di urgenza, senza informazione preventiva, aprire possibilità supplementari di importazione entro il limite del 20% del volume o dell'importo del contingente esaurito.

3. Nei casi eccezionali in cui sono previste possibilità di importazione da uno Stato membro nei confronti di uno dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, per un prodotto la cui importazione non è liberalizzata né contingentata, gli articoli 1, 2 e 3 si applicano quando le importazioni previste superano il volume o l'importo più elevati,

maggiorati del 20%, delle importazioni dello stesso prodotto proveniente dal paese in questione, importazioni effettuate durante uno dei tre ultimi anni.

4. Se le importazioni previste non superano il limite fissato ai paragrafi 2 e 3, lo Stato membro comunica a posteriori alla Commissione, che ne informa gli Stati membri, l'ammontare totale delle licenze rilasciate. La comunicazione può essere fatta sotto forma di prospetto da trasmettere alla fine di ciascun semestre, con ripartizione per prodotto e per paese terzo di origine. Nel caso di cui al paragrafo 3, lo stesso vale per le autorizzazioni d'importazioni provenienti da altri paesi terzi, rilasciate per prodotti non liberalizzati e senza apertura di contingente.

5. A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, le misure adottate da uno Stato membro in base al presente articolo formano oggetto di una consultazione a posteriori alle condizioni previste all'articolo 2.

Articolo 5

A decorrere dal momento in cui è stata autorizzata l'apertura dei negoziati comunitari con un paese terzo, gli Stati membri possono mettere in vigore le misure previste nei confronti di questo paese soltanto previa autorizzazione, decisa dal Consiglio, su proposta della Commissione, in conformità dell'articolo 113 del trattato.

Nel caso di aumento di contingenti o di misure come quelle di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, la notifica preventiva prevista dall'articolo 1 è sempre obbligatoria. La preventiva autorizzazione del Consiglio è necessaria soltanto qualora uno Stato membro o la Commissione sollevino obiezioni nel corso delle consultazioni eventualmente richieste entro il termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 3.

È altresì obbligatoria la notifica preventiva nel caso di revoca di liberalizzazioni, di abolizione o di riduzione di contingenti. Queste misure possono tuttavia essere adottate senza la preventiva autorizzazione del Consiglio. Qualora uno Stato membro o la Commissione sollevino obiezioni nel corso della consultazione a posteriori eventualmente avviata alle condizioni previste dall'articolo 2, la Commissione presenterà una proposta al Consiglio, in conformità dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 6

Entro il 31 dicembre 1974 saranno adottati, secondo la procedura prevista dall'articolo 113 del trattato, gli adeguamenti della presente decisione che siano

necessari per completare l'uniformazione dei regimi d'importazione degli Stati membri.

Articolo 7

Le disposizioni della decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 restano valide a condizione che non siano contrarie alle disposizioni della presente decisione.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 1972

relativo al metodo di determinazione dell'importo da detrarre dagli aiuti pagati in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 quando siano concessi aiuti anche per il latticello

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/456/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2591/70 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1566/72 ⁽⁴⁾;

visto il regolamento (CEE) n. 2306/70 del Consiglio, del 10 novembre 1970, relativo al finanziamento delle spese d'intervento sul mercato interno nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2306/70, l'importo imputabile delle spese sostenute per le azioni effettuate in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁶⁾, modificato da ul-

timo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 ⁽⁷⁾, corrisponde agli aiuti versati per tali azioni;

considerando che la decisione della Commissione, del 5 settembre 1968, relativa alla concessione nella Repubblica federale di Germania di aiuti nazionali per il latticello e per il latticello in polvere ⁽⁸⁾, modificata dal regolamento (CEE) n. 2437/69 ⁽⁹⁾, autorizza la Repubblica federale ad accordare per il latticello liquido gli stessi aiuti concessi per il latte scremato liquido;

considerando che le due categorie di aiuti non possono essere distinte nella contabilità degli organismi pagatori; che occorre, di conseguenza, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2306/70, sottrarre dalla somma degli aiuti pagati un importo corrispondente agli aiuti per il latticello;

considerando che il metodo di determinazione dell'importo da sottrarre dalla somma degli aiuti pagati deve essere stabilito dalla Commissione, previo parere del Comitato del Fondo, tenendo conto dei risultati di un esame effettuato dal Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari ha effettuato tale esame e che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato del Fondo,

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

⁽²⁾ GU n. L 280 del 26. 12. 1970, pag. 63.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 235 del 26. 9. 1968, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 7.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'importo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2306/70, che deve essere sottratto dalla somma di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo è uguale all'1,5 % degli aiuti pagati per il latte scremato liquido e per il latticello liquido utilizzati per l'alimentazione del bestiame nel periodo 29 luglio 1968 — 31 marzo 1970.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 1972

relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 86 del trattato CEE

(IV/26.911 — ZOJA/CSC-ICI)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(72/457/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 86,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 15,

vista la domanda presentata alla Commissione l'8 aprile 1971 dalla società « Laboratorio Chimico Farmaceutico Giorgio Zoja S.p.A. » (Zoja) e avente per oggetto l'inizio di una procedura mirante a constatare delle infrazioni agli articoli 85 e 86 del trattato che istituisce la CEE, commesse da più società, tra cui la Commercial Solvents Corporation di New York (C.S.C.) l'Istituto Chemioterapico Italiano di Milano (ICI)

sentite le società C.S.C. e ICI a norma dell'articolo 19 del regolamento n. 17 e delle disposizioni del regolamento n. 99/63/CEE ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti emesso il 24 novembre 1972, a norma dell'articolo 10 del regolamento n. 17,

I.

Considerando i fatti seguenti :

A. Materie prime (nitropropano, aminobutanolo)

L'1-nitropropano (nitropropano) è un composto derivante dalla nitrurazione delle paraffine e il prodotto di base per la produzione su scala industriale del 2-amino-1-butanolo (aminobutanolo) ;

L'aminobutanolo, oltre ad avere applicazioni limitate come emulsionante, è il prodotto di base per la produzione su scala industriale del destro-etambutolo (etambutolo), composto utilizzato nella terapia della tubercolosi polmonare ;

Il gruppo a cui fa capo la società C.S.C. di New York detiene attualmente il monopolio mondiale della produzione su scala industriale e della vendita

dei prodotti derivanti dalla nitrurazione delle paraffine, tra i quali il nitropropano e l'aminobutanolo ;

Sebbene i brevetti fondamentali relativi ai metodi di produzione del nitropropano siano caduti nel pubblico dominio, la necessità di ricerche e di un loro sviluppo estremamente lunghi e costosi nel settore del know-how, il costo elevato e la tecnologia complessa degli impianti, la difficoltà di trovare dei nuovi sbocchi per gli altri tre prodotti derivanti dalla nitrurazione delle paraffine (2-nitropropano, nitrometano, nitroetano), costituiscono delle barriere molto importanti all'entrata di altre imprese nel mercato del nitropropano e sono la causa dell'esistenza di detto monopolio ;

La Commissione non ha potuto ottenere le informazioni che aveva richiesto a C.S.C., ed in particolare i dati relativi alla sua produzione di nitropropano e di aminobutanolo. Tuttavia, tenendo conto della capacità di produzione dei suoi impianti, quali risultano dalle pubblicazioni in materia, si può calcolare una produzione annua di nitropropano di almeno 2 500 tonnellate ;

L'aminobutanolo può essere ottenuto dal nitropropano senza grandi difficoltà. Tuttavia gli utilizzatori hanno finora preferito rifornirsi d'aminobutanolo prodotto da C.S.C. ;

Il gruppo C.S.C. esporta nel mercato comune il nitropropano e, sino al 1970, vi ha esportato l'aminobutanolo tramite distributori indipendenti e affiliate. In particolare, sino all'inizio del 1970, ha rifornito di questi prodotti il mercato italiano tramite la sua affiliata ICI ;

B. Prodotto derivato (etambutolo)

L'etambutolo è un prodotto che dal 1967 è largamente utilizzato nella terapia della tubercolosi polmonare. Come gli altri antitubercolari, detto prodotto è utilizzato in associazione con gli stessi ;

Nel mercato comune operano attualmente cinque produttori d'etambutolo di cui tre importanti. Il prezzo del prodotto non condizionato è stato fino a

⁽¹⁾ GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

⁽²⁾ GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2268/63.

poco tempo fa da circa 7,5 a 8 unità di conto il grammo. I produttori importanti utilizzano parte della loro produzione per la fabbricazione delle proprie specialità farmaceutiche, vendendo il resto a laboratori farmaceutici ;

Questi produttori sono : il gruppo American Cyanamid Company (A.C.C.), New Jersey (USA) tramite la sua affiliata Cyanamid Italia, Catania, la società Zoja e, dal 1970 il gruppo C.S.C. tramite ICI ;

— Il gruppo A.C.C. è il produttore più importante. La sua affiliata Cyanamid Italia produce l'etambutolo che è distribuito in Europa e in particolare negli Stati membri quasi esclusivamente dalla affiliata Cyanamid Specialties Corp. di Zurigo ;

— ICI vende, praticamente solo in Italia, in parte le sue specialità, in parte l'etambutolo non condizionato a laboratori farmaceutici italiani, e, per l'esportazione, a distributori indipendenti ;

— Zoja smercia la sua produzione nel mercato comune e nei paesi terzi. Le vendite di etambutolo

rappresentano una parte estremamente importante del suo fatturato ;

Zoja esporta in Francia, tramite distributori indipendenti, e nel 1971 ha iniziato l'esportazione verso la Germania ;

L'etambutolo sotto forma di specialità farmaceutica è stato introdotto nel mercato mondiale e nel mercato comune nel 1967, quasi contemporaneamente dal gruppo A.C.C. (Myambutol) e da Zoja (Etibi) ;

Negli anni 1971 e 1970 le vendite d'etambutolo (non condizionate e sotto forma di specialità) di questi tre produttori negli Stati membri sono state le seguenti :

	Quantità (kg)	Valore (u.c.)
1971	36 465	3 909 000
1970	30 374	3 532 000

Nel 1971 e 1970 le vendite globali in farmacia delle specialità a base di etambutolo negli Stati membri ammontano ai quantitativi seguenti :

	Italia	Germania	Francia	Belgio	Paesi Bassi
1970	6 376	11 110	1 717	1 040	525
1971	9 309 (+ 59%)	11 242 (+ 10%)	7 448 (+ 515%)	1 063 (+ 0,5%)	638 (+ 26%)

I prezzi delle specialità praticati agli ospedali variano da produttore in produttore e sono di solito molto inferiori a quelli delle specialità in farmacia. Le vendite agli ospedali non sono oggetto di statistiche precise, ma hanno un volume molto più importante che le vendite in farmacia ;

C. C.S.C. e la sua affiliata ICI

ICI è una società per azioni italiana che esercita la sua attività nel settore chimico-farmaceutico. Il suo fatturato per il 1970 è stato di 5 534 milioni di lire ;

Nel 1962, C.S.C. che è una società operante essenzialmente nello stesso settore ha acquistato il 51 % del capitale sociale di ICI ;

Il consiglio di amministrazione di ICI è attualmente composto di 10 membri di cui 5 sono funzionari di C.S.C. preposti ad alte funzioni di direzione. Il « President and director » di C.S.C. è anche il presidente di detto consiglio di amministrazione ;

Il comitato esecutivo di ICI è composto di 6 membri di cui 3 sono funzionari di C.S.C. ;

Per di più, nella sua relazione d'attività per il 1972, C.S.C. indica in ICI una delle sue affiliate (« our subsidiary ») e nella sua relazione d'attività per il 1970 si indica che i laboratori di ICI sono la base di ricerca di C.S.C. in Europa ;

ICI, oltre ad operare come fabbricante di prodotti chimici e farmaceutici, agisce o ha agito come distributore di diversi prodotti di C.S.C. con esclusione di ogni altra impresa. Tra questi prodotti hanno figurato fino al 1970, il nitropropano e l'aminobutanolo ;

D. Rapporti commerciali tra C.S.C. e ICI da una parte e Zoja dall'altra

Dal 1966, il principale cliente di ICI per l'aminobutanolo è stata la società Zoja, che, sia in base a contratti annuali di fornitura, che su ordini a parte, ha acquistato i quantitativi seguenti :

	Chilogrammi
1966	20 820
1967	50 123
1968	75 184
1969	80 196
1970	964
Totale	227 287

Nel maggio del 1969 ICI comunicò a Zoja che C.S.C. aveva deciso un aumento generale del prezzo dell'aminobutanolo che portava il prezzo fissato nel contratto in corso con Zoja da Lit 2 435 a Lit 2 850 il kg. Zoja accettò questo aumento, benché non ne fosse prevista la possibilità nel contratto stesso ;

Nel 1968 e 1969, ICI trattò con Zoja la fusione tra le due società. Le trattative si conclusero negativamente alla fine del 1969 ;

Nel novembre del 1969 Zoja poteva ancora orientare le sue scelte tra le diverse fonti di approvvigionamento sulla base di criteri di convenienza economica, poiché la materia prima appariva disponibile presso distributori indipendenti a prezzi inferiori a quelli praticati da ICI ;

Zoja decise allora di trattare con ICI un rinvio delle consegne o una riduzione definitiva del quantitativo previsto dal contratto dell'11 marzo 1969, per rivolgersi alle fonti di approvvigionamento più convenienti. Zoja e ICI si accordarono facilmente nel 1970 per una rinuncia definitiva della prima al terzo lotto di kg 20 000 di cui al detto contratto di fornitura ;

In effetti alla fine del 1969 e nel corso della prima metà del 1970 Zoja poté ancora acquistare presso vari distributori italiani e stranieri quantitativi consistenti di aminobutanolo a prezzi inferiori a quelli praticati da ICI ;

A partire della seconda metà del 1970 l'aminobutanolo e il nitropropano improvvisamente cominciarono a scarseggiare sul mercato e in breve tempo vennero a mancare del tutto. Zoja si rivolse a numerosi commercianti nel mercato comune e nei paesi terzi, ricevendo ovunque risposta negativa. Alcune delle imprese interpellate spiegarono di non disporre più di materia prima perché C.S.C. aveva loro inter-

rotto le forniture, altre che era loro vietata l'esportazione di detti prodotti nonché la vendita per uso farmaceutico ;

Nel luglio e nell'ottobre 1970 ICI acquistò da un piccolo produttore di etambutolo, la società Bulciago di Como, complessivamente circa 35 000 kg di nitropropano che rivendette ad uso emulsionante a diversi piccoli fabbricanti di vernici, esigendo da questi l'impegno a non rivenderlo per uso farmaceutico. Alcune di queste forniture furono effettuate agli inizi del 1971 e l'ultima il 20 aprile 1971 ;

Con lettera del 18 novembre 1970, Zoja fece a ICI una richiesta di fornitura di aminobutanolo per il 1971 per un ammontare di 120 000 kg. ICI si riservò di interpellare C.S.C. e in data 12 gennaio 1971 rispose a Zoja che C.S.C. l'aveva informata di « non disporre di 2 aminobutanolo per la vendita » ;

I successivi tentativi di Zoja, nel corso del 1971, presso imprese del mercato comune e di paesi terzi per ottenere la materia prima dettero il risultato negativo dell'anno precedente. Le ricerche condotte presso imprese, ambasciate italiane e l'Istituto per il commercio estero (ICE) negli Stati membri e in paesi terzi riconducevano immancabilmente ad un'unica fonte di approvvigionamento e cioè C.S.C. ;

L'8 aprile 1971 Zoja ha presentato alla Commissione una domanda di inizio di una procedura mirante a constatare le seguenti infrazioni agli articoli 85 e 86 del trattato CEE commesse da C.S.C., ICI, A.C.C., Cyanamid Italia ed altri distributori di C.S.C. nel mercato comune : accordo tra i gruppi A.C.C. e C.S.C. per la ripartizione del mercato mondiale dell'etambutolo, boicottaggio della denunciante e divieti di esportazione imposti nella vendita di aminobutanolo e nitropropano ;

In seguito ad un'ultima richiesta di aminobutanolo o nitropropano da parte di Zoja, in data 11 ottobre 1971, ICI ha risposto, il 26 ottobre 1971, di non avere « alcuna disponibilità di questi prodotti » e che « da diverso tempo il nostro fornitore Commercial Solvents Corporation ci ha dato notizia di non avere per noi alcuna disponibilità di questi prodotti » ;

Fino ad oggi Zoja ha potuto continuare a produrre, sebbene a ritmo ridotto ;

Tuttavia, una volta terminate le scorte, essa sarà costretta a cessare la produzione di etambutolo se nel frattempo non riuscirà ad ottenere un approvvigionamento regolare ;

II.

A. Applicabilità dell'articolo 86 congiuntamente alle società C.S.C. e ICI considerate come un gruppo

considerando che C.S.C. ha il potere di controllo su ICI poiché ne detiene il 51% del capitale; che C.S.C. può infatti esercitare in maniera stabile un influsso determinante sulla formazione della volontà sociale e quindi sulla gestione di ICI, poiché l'assemblea, deliberando col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ha il potere in particolare di nominare gli amministratori, di deliberare sulla responsabilità degli stessi, di approvare il bilancio;

considerando per di più, che anche l'articolo 2359 del codice civile italiano dà, in materia di acquisto di azioni da parte di società controllate, una definizione del controllo che è fondata sullo stesso principio;

considerando che la composizione del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di ICI mostra chiaramente che C.S.C. esercita un controllo effettivo su ICI; che infatti cinque dei dieci membri del consiglio di amministrazione di ICI sono funzionari di C.S.C. con alte cariche direttive; che in particolare il presidente di C.S.C. è anche il presidente di detto consiglio di amministrazione; che inoltre, dei sei membri del comitato esecutivo, 3 sono funzionari di C.S.C.; dal che traspare l'intenzione di C.S.C. di seguire da vicino e si può dire quotidianamente gli affari anche correnti di ICI;

considerando inoltre che appare anche significativo il fatto che C.S.C. indichi nelle sue relazioni annuali che ICI è una delle sue affiliate e costituisce la base delle sue ricerche in Europa, il che non potrebbe dirsi di un'impresa di cui si sia acquistata una partecipazione a titolo d'investimento puramente finanziario;

considerando inoltre che il divieto imposto nel 1970 da C.S.C. ai propri distributori di nitropropano e aminobutanolo in certi paesi di rivendere detti prodotti per la fabbricazione dell'etambutolo oppure di esportarli, nelle circostanze del caso indica l'intenzione di evitare che Zoja potesse rifornirsi di materia prima, e mostra fino a che punto C.S.C. sorvegli da vicino l'attività di Zoja dopo l'esito negativo dei negoziati per la fusione, il che concorre a rendere inverosimile che C.S.C. si astenga e si sia astenuta dall'esercizio effettivo del suo potere di controllo su ICI per quanto concerne il comportamento di quest'ultima società sul mercato dei prodotti di cui trattasi; che è in particolare inverosimile che un'operazione così delicata come il tentativo di fusione summenzionato si sia svolta senza il controllo di C.S.C.,

la quale ancor più di ICI era disturbata dal comportamento di Zoja sul mercato mondiale, e particolarmente senza la partecipazione dei funzionari di C.S.C. presenti nel consiglio di amministrazione e nel comitato esecutivo; che è dunque lecito concludere che C.S.C. detiene il potere di controllo su ICI e l'esercita effettivamente, almeno per quanto concerne i rapporti con Zoja e che pertanto non deve distinguere, a tal riguardo, tra la volontà e gli atti di C.S.C. e quelli di ICI; che, per conseguenza, le società C.S.C. e ICI vanno considerate, nei loro rapporti con Zoja e ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, come costituenti una sola ed unica impresa o entità economica, qui di seguito denominata gruppo C.S.C.-ICI;

B. Posizione dominante del gruppo C.S.C. — ICI

considerando che il gruppo C.S.C.-ICI detiene una posizione dominante sul mercato comune per la materia prima necessaria alla produzione dell'etambutolo;

considerando infatti che detto gruppo gode di un monopolio mondiale nella produzione e nella vendita del nitropropano e dell'aminobutanolo;

considerando che attualmente non possono essere seguiti, in condizioni di competitività economica, metodi di fabbricazione su scala industriale dell'etambutolo basati sull'impiego di materie diverse da quelle summenzionate;

considerando pertanto che il nitropropano e l'aminobutanolo costituiscono la materia prima indispensabile per la produzione dell'etambutolo;

considerando infine che il gruppo C.S.C.-ICI, in quanto gode, nella produzione e nella vendita di detta materia prima, di un monopolio mondiale, detiene una posizione dominante per tale materia prima anche sul mercato comune;

C. Sfruttamento abusivo della posizione dominante

considerando che il gruppo C.S.C.-ICI sfrutta in modo abusivo la sua posizione dominante;

considerando in effetti che il gruppo ha cessato di fornire la materia prima ad uno dei principali utilizzatori;

considerando che detto comportamento è atto a causare l'eliminazione di uno dei principali produttori di etambutolo del mercato comune e arreca un pregiudizio grave al mantenimento di condizioni di concorrenza effettiva nel mercato comune stesso;

considerando che esso costituisce pertanto un abuso ai sensi dell'articolo 86 ;

considerando inoltre che detto comportamento limita gli sbocchi della materia prima nonché la produzione d'etambutolo e quindi costituisce altresì una delle pratiche abusive espressamente vietate dal detto articolo ;

considerando che è lecito, per la determinazione degli effetti del comportamento di cui trattasi, considerare come un mercato a sé il mercato dell'etambutolo per le ragioni seguenti :

- da quotati studi e pubblicazioni nel campo della tubercolosi polmonare, ivi compresi quelli prodotti da ICI, risulta che l'etambutolo rientra nelle associazioni terapeutiche moderne più frequentemente usate nella cura di detta malattia ;
- dal fatto stesso che l'etambutolo sia utilizzato in associazione con gli altri prodotti antitubercolari si deduce che esso è complementare di detti prodotti piuttosto che competitivo ;
- in un settore come quello degli antitubercolari che non è in espansione e nonostante la comparsa di un nuovo antibiotico, utilizzabile anche nella terapia antitubercolare, il permanere ad un alto livello del volume delle vendite di etambutolo conferma l'irrelevanza della sostituibilità di questo prodotto nelle associazioni terapeutiche moderne ;
- in conclusione, anche se non si può escludere una qualsiasi possibilità di sostituzione tra l'etambutolo e gli altri antitubercolari, questa in ogni caso non esisterebbe che in misura assai limitata ed è conseguentemente del tutto insufficiente, tenuto conto degli argomenti suesposti, per escludere l'esistenza di un mercato dell'etambutolo ;

considerando che l'affermazione di C.S.C. secondo cui le sue possibilità di fornire materia prima sono limitate non può essere presa in considerazione, perché non sono stati forniti a suo sostegno, né dati relativi alla produzione né i motivi di questa limitazione ; che, anzi, dalla capacità di produzione degli impianti di C.S.C. si desume che C.S.C. può soddisfare il fabbisogno di Zoja, dato che questo rappresenta una percentuale assai bassa (approssimativamente 5 — 6 %) della sua produzione globale di nitropropano ;

considerando che l'offerta di etambutolo non condizionata fatta da ICI a Zoja il 15 maggio 1972 non è atta a por fine all'infrazione constatata ; che infatti

l'eventuale approvvigionamento di Zoja in etambutolo da parte di ICI o di terzi, innanzitutto non varrebbe a ristabilire Zoja sul mercato in qualità di produttore di etambutolo ; che inoltre, per quanto riguarda il mercato della specialità, detta soluzione, implicando la dipendenza di Zoja, per l'approvvigionamento in etambutolo — e quindi anche per la politica di vendita della specialità —, dai propri concorrenti, impedirebbe a Zoja di restare competitiva su detto mercato della specialità ;

D. Pregiudizio del commercio tra Stati membri

considerando che detto sfruttamento abusivo pregiudica il commercio dell'etambutolo tra Stati membri ;

considerando infatti che esistono all'interno del mercato comune sbocchi importanti per l'etambutolo e in particolare l'Italia, la Francia e la Germania, come è confermato dalle cifre indicate nella presente decisione ;

considerando che Zoja esporta sul mercato francese e che dal 1971 ha iniziato l'esportazione verso il mercato tedesco, ove fino ad allora operava un solo produttore, il gruppo A.C.C. ;

considerando dunque che esistono correnti di scambio attuali e, soprattutto, potenziali tra Stati membri ;

considerando che l'eliminazione di Zoja pregiudicherebbe quindi dette correnti di scambio attuali o potenziali,

considerando che l'esistenza di brevetti di altre imprese, in particolare del gruppo A.C.C., nella maggior parte degli Stati membri non è atta ad escludere il commercio tra Stati membri per i seguenti motivi :

- ai fini della constatazione dell'esistenza di un commercio attuale o potenziale tra Stati membri, la Commissione deve tener conto in primo luogo delle condizioni esistenti sul mercato ;
- i brevetti di A.C.C. sono oggetto di contestazione in sede giudiziaria, nella quale ad essi vengono opposti brevetti di Zoja concernenti la stessa materia ; cioè l'etambutolo e i relativi metodi di fabbricazione. Quindi la Commissione non ha, in pendenza di giudizi, elementi per constatare che i brevetti di A.C.C. sarebbero validi, contrariamente a quelli di Zoja ;
- in una lite iniziata in Francia da A.C.C. contro il laboratorio Sobio utilizzatore dell'etambutolo prodotto da Zoja, e nel corso della quale era stata avanzata una domanda riconvenzionale, i brevetti di A.C.C. sono stati dichiarati invalidi nel giudizio di primo grado dal « Tribunal de grande instance » di Parigi con sentenza del 22

giugno 1971 confermata il 20 maggio 1972 dalla « Cour d'appel » di Parigi ; sulla base di questa sentenza Zoja può legittimamente esportare in Francia ;

considerando che, in tali circostanze la cessazione dell'approvvigionamento di Zoja in nitropropano e aminobutanolo da parte del gruppo C.S.C.-ICI pregiudica il commercio tra Stati membri esercitando un'influsso diretto sulle correnti di scambio tra questi Stati in una maniera che potrebbe nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra Stati ;

III

A. Applicabilità dell'articolo 15, paragrafo 2

considerando che ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10 per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza commettono una infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, o dell'articolo 86 del trattato ;

considerando che il gruppo C.S.C. e in particolare le società destinatarie della presente decisione commettono quanto meno per negligenza un'infrazione all'articolo 86 ;

considerando infatti che il gruppo C.S.C.-ICI sapeva o, in ogni caso, non avrebbe dovuto ignorare che il comportamento in questione costituisce un'infrazione alle regole di concorrenza stabilite dal trattato CEE, è pertanto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 ; che ricorrono quindi le condizioni di applicazione di detto articolo ;

considerando infatti che l'intenzione del gruppo di eliminare la concorrenza col comportamento considerato abusivo, risulta dagli elementi seguenti :

- la cessazione delle forniture a Zoja è avvenuta al tempo stesso in cui il gruppo, dopo un tentativo non riuscito di fusione con detta impresa, decideva di operare direttamente sul mercato dell'etambutolo ;
- il gruppo ha vietato a certi distributori indipendenti di materia prima l'esportazione della stessa nonché la vendita per uso farmaceutico ;
- quando già la materia prima si era rarefatta e ICI aveva cessato l'attività di distributore di detta materia per operare esclusivamente come

produttore d'etambutolo, la stessa ICI ha acquistato un rilevante quantitativo di nitropropano resosi improvvisamente disponibile sul mercato italiano e l'ha rivenduto per piccoli lotti a numerosi fabbricanti di vernici (l'ultima fornitura fu effettuata il 20 aprile 1971) ai quali ha vietato la rivendita per uso farmaceutico. In tal modo essa ha impedito l'approvvigionamento di Zoja ;

- peraltro detta intenzione trova conferma in una dichiarazione fatta all'audizione del 15 maggio 1972 da un legale di ICI. Questi, in risposta ad una domanda di chiarimenti in merito al divieto imposto da ICI di rivendere il nitropropano per uso farmaceutico, ha dichiarato che tale divieto è stato imposto per evitare che il prodotto in questione fosse introdotto in mercati importanti per l'etambutolo, e cioè i paesi in via di sviluppo ;

- a questo proposito non appare fondato l'argomento secondo cui Zoja non potrebbe pretendere di ottenere del nitropropano, poiché prima dell'11 ottobre 1971 essa non aveva mai chiesto detta materia prima ma solo aminobutanolo ; infatti il gruppo C.S.C.-ICI sapeva o comunque non avrebbe dovuto ignorare che Zoja, come del resto gli altri utilizzatori, sarebbe stata in grado, se necessario, di provvedere al proprio fabbisogno di aminobutanolo attraverso la trasformazione in proprio del nitropropano ; in ogni caso, il gruppo C.S.C. si è sempre rifiutato di fornire a Zoja il nitropropano, anche dopo essere stato informato dalla Commissione il 9 luglio 1971, della denuncia presentata da detta società, denuncia che concerneva anche la mancata fornitura di nitropropano ;

considerando che, tutto ciò premesso, la Commissione può infliggere ammende alle imprese in causa ed essa ritiene opportuno di farlo, in considerazione dell'importanza e delle circostanze dell'infrazione constatata ;

B. Gravità dell'infrazione e sua durata

considerando che per determinare l'ammontare dell'ammenda, la Commissione, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17, deve tener conto della gravità dell'infrazione e della sua durata ;

considerando che l'infrazione di cui il gruppo C.S.C. si è reso responsabile appare particolarmente grave per i seguenti motivi :

- La scomparsa dal mercato dell'etambutolo di uno dei principali produttori restringerebbe in una misura molto importante la concorrenza effettiva nel mercato comune dato che :

- il fatto che la cessazione delle forniture da parte del gruppo C.S.C.-ICI è stata improvvisa ed estesa al mercato di numerosi paesi terzi è atto a condurre all'eliminazione totale di Zoja in quanto impresa, poiché la sua attività si basa per una parte estremamente importante sulla produzione di etambutolo, e a rendere quindi più difficile il ristabilire sul mercato condizioni di concorrenza equivalenti a quelle che vi esistono attualmente ;
- il carattere improvviso e imprevedibile della cessazione delle forniture non può venir contestato con l'argomento che Zoja ha rinunciato, d'accordo con ICI alla consegna di un quantitativo di materia prima previsto dal contratto allora in corso ; infatti, sino alla prima metà del 1970, Zoja poté facilmente ottenere materia prima presso diversi commercianti e persino a prezzi inferiori a quelli praticati da ICI. Cosicché nulla poteva lasciarle supporre che, nella seconda metà dello stesso anno, non le sarebbe stato più possibile di ottenere una fornitura qualsiasi né nel mercato comune né nei paesi terzi ;

considerando che, per quanto riguarda la durata dell'infrazione, occorre prendere in considerazione il periodo durante il quale si sono manifestati gli effetti nocivi del comportamento abusivo ; che questi effetti si sono manifestati per la prima volta in seguito alla domanda di fornitura annuale di Zoja a ICI del 18 novembre 1970 ; che un comportamento, quale quello in questione, il cui effetto è quello di privare un'impresa di ogni approvvigionamento di materia prima per più di due anni, costituisce un'infrazione di una durata particolarmente lunga ;

considerando che sulla base di una valutazione del complesso degli elementi suesposti, la Commissione ritiene di dover infliggere una ammenda di 200 000 unità di conto, in solido alle due società cui è destinata la presente decisione ;

considerando, per quanto riguarda il modo in cui dovrà porsi fine all'infrazione constatata, la necessità di prevedere la fornitura immediata a Zoja di un quantitativo di materia prima capace, tenuto conto dell'ultima domanda di Zoja, di soddisfare il fabbisogno più urgente di tale impresa ; che è inoltre opportuno, perché venga assicurato il mantenimento di condizioni di concorrenza effettiva, che Zoja possa beneficiare di un approvvigionamento a più lungo termine ;

considerando che la presente decisione non pregiudica l'inizio di una procedura mirante a constatare le infrazioni all'articolo 85 denunciate da Zoja,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La cessazione, a decorrere dal novembre 1970, della fornitura alla società Zoja di materia prima per la produzione di etambutolo costituisce un'infrazione all'articolo 86 del trattato istitutivo della CEE a carico delle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano.

Articolo 2

Le società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano sono tenute a mettere fine all'infrazione constatata nell'articolo 1.

A tal fine esse sono tenute :

- a fornire immediatamente 60 000 kg di nitropropano oppure 30 000 kg di aminobutanolo ad un prezzo che non superi il prezzo massimo che applicano per questi due prodotti ;
- a presentare alla Commissione per approvazione, entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, proposte relative all'approvvigionamento ulteriore di Zoja.

Articolo 3

1. Per l'infrazione constatata nell'articolo 1, la Commissione infligge in solido alle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano un'ammenda di 200 000 unità di conto, pari a lire italiane 125 000 000.

2. Il pagamento di detta somma è da effettuarsi alla Commissione entro tre mesi dalla notificazione della presente decisione.

Articolo 4

1. È inflitta in solido, alle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano, una penalità di mora di 1 000 unità di conto, pari a lire italiane 625 000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di fornire previsto nell'articolo 2, a decorrere dal trentunesimo giorno dalla notificazione della presente decisione.

2. È inflitta in solido alle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano una penalità di mora di 1 000 unità di conto, pari a

lire italiane 625 000 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di presentare proposte alla Commissione previsto nell'articolo 2.

Articolo 5

La presente decisione costituisce titolo esecutivo nei confronti delle società Commercial Solvents Corporation e Istituto Chemioterapico Italiano, conformemente alle disposizioni dell'articolo 192 del trattato istitutivo della CEE.

Articolo 6

La presente decisione è destinata a :

- Commercial Solvents Corporation, New-York (Stati Uniti d'America)
- Istituto Chemioterapico Italiano, Milano (Italia).

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno dei Paesi Bassi, dei premi versati nell'anno 1970 per l'estirpazione dei meli, peri e peschi

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(72/458/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/70⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2093/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo alle norme generali di applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2517/69⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il Regno dei Paesi Bassi ha presentato una domanda di rimborso relativa all'insieme delle spese effettuate nell'anno 1970 per i premi concessi;

considerando che detta domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1096/71 della Commissione, del 27 maggio 1971, relativo alle domande di rimborso dei premi per l'estirpazione di meli, peri e peschi concessi dagli Stati membri⁽⁴⁾;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2517/69 e 2637/69⁽⁵⁾ prevedevano, nei loro testi iniziali, adottati nel dicembre 1969, un premio di 500 unità conto da pagare in due versamenti; che tali testi sono stati modificati con effetto retroattivo dai regolamenti (CEE) n. 2476/70 e 2565/70⁽⁶⁾, adottati nel dicembre 1970, che hanno fissato il premio a 800 unità di conto da pagare in un solo versamento; che alla data di adozione dei regolamenti modificativi precisati una parte del premio era già stata pagata nel Regno dei Paesi Bassi nel corso dell'anno 1970 e che era quindi materialmente impossibile soddisfare all'esigenza del pagamento del premio in un unico versamento; che tale circostanza non può tuttavia costituire un impedimento al rimborso da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, delle spese effettuate durante l'anno 1970, a condizione che il saldo del premio sia versato ai beneficiari al più presto, e cioè nel corso del 1972; che per tale motivo, e in attesa di

conoscere che tale condizione è stata soddisfatta, l'importo del contributo del FEAOG non può essere fissato che a titolo provvisorio;

considerando che dall'esame delle informazioni trasmesse risulta che sono stati versati dei premi per un importo globale di 2 313 627 unità di conto; che — con riserva di quanto detto precedentemente — un versamento è stato effettuato secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2517/69 e relative modalità di applicazione; che occorre pertanto che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 50% di detto importo, cioè 1 156 813 unità di conto;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate dal Regno dei Paesi Bassi durante l'anno 1970 per i premi per l'estirpazione di meli, peri e peschi è fissato, a titolo provvisorio, ad un importo di 1 156 813 unità di conto.

La Commissione deciderà a titolo definitivo sul contributo di cui al comma precedente dopo la trasmissione dei dati relativi al versamento da parte del Regno dei Paesi Bassi del saldo dei premi per l'anno 1970.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 266 del 9. 12. 1970, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 232 del 21. 10. 1970, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 327 del 30. 12. 1969, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

che autorizza la Repubblica francese a differire l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune per le patate da semina

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(72/459/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 26,

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato l'autorizzazione a differire l'applicazione della tariffa doganale comune per le patate da semina ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 3, del trattato, gli Stati membri dovrebbero applicare integralmente a partire dal 1° gennaio 1970 i dazi della tariffa doganale comune, in particolare per quanto concerne le patate da semina ;

considerando tuttavia che la Repubblica francese è stata autorizzata, con decisione della Commissione del 22 dicembre 1971 ⁽¹⁾, a continuare ad applicare durante l'anno 1972 gli stessi dazi che applicava alla data del 31 dicembre 1969 ;

considerando che l'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune a partire dal 1° gennaio 1973, a causa di rischi di un sostanziale incremento delle importazioni provenienti dai paesi terzi e nell'assenza di un'organizzazione comune dei mercati per i prodotti di cui trattasi, avrebbe l'effetto di aggravare le difficoltà attualmente riscontrate in Francia ; che nella fattispecie si tratta di prodotti agricoli sensibili per i quali si son dovute applicare le disposizioni dell'articolo 44 del trattato ; che, in attesa dell'attuazione di una tale organizzazione dei mercati, è opportuno autorizzare la Repubblica francese a decorrere dal 1° gennaio 1973 a continuare ad applicare a detti prodotti importati dai paesi terzi il dazio applicato in data 31 dicembre 1969, ridotto, conformemente all'accordo sottoscritto a conclusione degli ultimi negoziati in seno al GATT ;

considerando che l'applicazione di una misura di deroga, qual è l'autorizzazione prevista dall'articolo 26

del trattato, può essere accordata soltanto per un periodo limitato ; che è pertanto opportuno limitare la validità dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 26 sino alla data di applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per i prodotti considerati e, al più tardi, sino al 31 dicembre 1973 ;

considerando che le importazioni in Francia di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi non rappresentano più del 5 % del valore globale delle importazioni in provenienza da detti paesi effettuate da tale paese nell'ultimo anno per il quale sono disponibili dati statistici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1973, fino all'applicazione di misure di organizzazione comune dei mercati per le patate da semina e al più tardi fino al 31 dicembre 1973, la Repubblica francese è autorizzata a continuare ad applicare ai prodotti menzionati in allegato il dazio doganale da essa applicato in data 1° gennaio 1957 ravvicinato, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del trattato, al dazio della tariffa doganale comune, diminuito delle riduzioni consentite conformemente agli ultimi negoziati in seno al GATT.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 18. 1. 1972, pag. 12.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati A. Patate : I. da semina (a)

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

trasmesso al governo della Repubblica francese sul progetto di decreto che fissa le condizioni di applicazione dell'articolo R 55 del Codice della strada relative al peso totale autorizzato dei veicoli in esercizio

(72/460/CEE)

In conformità dell'articolo 1 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, la quale istituisce una procedura di esame e di consultazione preliminari per certe disposizioni legislative, regolamentari o amministrative predisposte dagli Stati membri nel settore dei trasporti⁽¹⁾, il governo francese ha comunicato alla Commissione, con lettera del 2 novembre 1972 della sua rappresentanza permanente presso le Comunità europee, il testo, accompagnato da una nota di presentazione, del progetto di decreto che fissa le condizioni di applicazione delle disposizioni dell'articolo R 55 del Codice della strada relative al peso totale autorizzato dei veicoli in esercizio.

La lettera della rappresentanza permanente è pervenuta alla Commissione il 7 novembre 1972 e il governo francese ha nello stesso tempo comunicato il progetto agli altri Stati membri.

I

Ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio del 21 marzo 1962, la Commissione formula il seguente parere :

1. La Commissione constata che il progetto di decreto predisposto dal governo della Repubblica francese ha come oggetto quello di autorizzare un peso totale in esercizio degli autotreni e dei veicoli articolati fino al limite di 38 t al posto del limite attuale di 35 t alla condizione che il peso totale non superi un valore pari a 3,5 volte il carico gravante sul o sugli assi motori.

Il progetto di decreto in questione prevede che tale ultima condizione non sarà applicabile ai veicoli immatricolati a una data anteriore alla data di applicazione, non ancora indicati, del progetto di decreto. Il progetto è completato da opportune disposizioni relative alle modalità di omologazione degli autotreni e dei veicoli articolati, in relazione alla fissazione dei nuovi limiti e condizioni.

2. La Commissione riconosce che la disposizione del progetto di decreto predisposto dal governo della Repubblica francese, relativa al peso totale in esercizio, si avvicina a quella che ha costituito oggetto di un accordo di orientamento del Consiglio

nel corso della sua sessione del 17 e 18 maggio 1972, accordo confermato nel corso della sua sessione del 6 e 7 novembre 1972. Essa riconosce anche che la disposizione del progetto di decreto relativa al rapporto tra peso totale in esercizio e carico gravante sul o sugli assi motori è identica a quella proposta dalla Commissione nella sua proposta di direttiva del Consiglio relativa ai pesi e dimensioni dei veicoli stradali, disposizione che non figura tra quelle prese in considerazione nell'accordo di orientamento del Consiglio sopra citato.

3. Tuttavia, l'applicazione immediata del progetto di decreto in questione potrebbe creare una situazione di fatto suscettibile di ostacolare la ricerca di una soluzione globale accettabile sia dagli Stati membri che dai 3 Stati aderenti, e ciò mentre dei negoziati sono attualmente in corso e devono continuare nel corso della prossima sessione del Consiglio del 18 e 19 dicembre 1972.

La Commissione, inoltre, attira l'attenzione del governo francese sul fatto che le prescrizioni relative al peso totale massimo autorizzato e alla ripartizione di tale peso tra gli assi debbono fare l'oggetto di armonizzazione in conformità dei punti 2.4 e 2.4.1 dell'allegato II della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽²⁾. A tale proposito, esiste un accordo dei rappresentanti dei governi del 28 maggio 1969⁽³⁾ secondo il punto 1 a) del quale un governo trovandosi nella necessità di prendere un'iniziativa interessante l'adozione o la modificazione di disposizioni nazionali in settori per i quali sono previste delle disposizioni comunitarie uniformi, e in relazione ai quali la Commissione ha già presentato una proposta di direttiva del Consiglio, non può adottare la misura predisposta prima che sia trascorso un periodo di 6 mesi dal momento in cui è stato informato il Consiglio e alla condizione che quest'ultimo non abbia adottato la direttiva nel corso dello stesso periodo.

Nel caso particolare, la circostanza che la disposizione del progetto di decreto in questione, relativa al rapporto tra peso totale in esercizio e carico sul o sugli assi motori, introduca una condizione tecnica nuova che non esista nelle altre regolamentazioni,

(1) GU n. 23 del 3. 4. 1962, pag. 720/62.

(2) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(3) GU n. C 76 del 17. 6. 1969, pag. 9.

